CONSULTA ONLINE
PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892

2025 FASCICOLO III

Alberto Randazzo

Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato

6 novembre 2025

CONSULTA ONLINE

Alberto Randazzo

Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato*

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive ed esposizione del problema. – 2. Corte e politica, a partire dal caso della "Robin Tax". – 3. La vicenda relativa al caso "dj Fabo-Cappato". – 3.1. *(Segue)* Alcune considerazioni sull'ord. n. 207 del 2018. – 3.2. Il finale (non a sorpresa) della vicenda "dj Fabo-Cappato" (la sent. n. 242 del 2019). – 4. Il seguito della tecnica decisionale usata nel caso "dj Fabo-Cappato" ed altre scelte giurisprudenziali inedite: l'ergastolo ostativo e le diffamazioni a mezzo stampa. – 5. Le rime (non sono più) obbligate. – 5.1. Il precedente rappresentato dalla sent. n. 236 del 2016. – 5.2. L'importante sent. n. 222 del 2018. – 6. *(Segue)* Altri casi degni di nota: le sentt. nn. 233 del 2018, 40 e 112 del 2019. – 7. La vicenda del doppio cognome (la sent. n. 131 del 2022). – 8. Qualche cenno alla vicenda relativa al Teatro "San Carlo" di Napoli (Corte cost. n. 146 del 2024). – 9. L'apertura della Corte alla società civile. – 10. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: *The essay aims to verify how the crisis of political representation has led to a significant "metamorphosis" of constitutional "jurisdiction", which is increasingly called upon to provide for the omissions of legislator. Such a circumstance caused a clear and marked emphasis on the so-called "political soul" of the Court and a shift in the model of constitutional justice regulated by the Italian Constitution. This theory will be demonstrated by examining some decisions of the Constitutional Court in order to reflect on the Court's new communication strategy. In order to safeguard the "jurisdictional nature" of the Constitutional Court, the essay introduces some* de iure condendo *proposals. At the same time, the paper underlines the necessity that Parliament fully exercise its functions.*

1. *Osservazioni introduttive ed esposizione del problema*

Le notazioni che seguono prendono le mosse dall'idea di vagliare, seppure brevemente, come la crisi della rappresentanza stia provocando una "metamorfosi" di quella particolare "giurisdizione" (lemma che – com'è noto – la Consulta mal volentieri affianca a sé) che è

---

* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Alberto Randazzo è Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Messina.

ISSN 1971-9892

quella costituzionale. Il dato acquisito, che costituisce anche il punto di partenza della riflessione, non può che essere, infatti, quello relativo alla crisi dei rappresentanti (e, potrebbe dirsi, del «parlamentarismo»)[1] che si accompagna alla (o, addirittura, che è "figlia" della) crisi dei rappresentati, come già molti anni addietro ha fatto efficacemente notare M. Luciani[2]; a quanto ora detto si aggiunga la crisi dei partiti politici[3] e, in generale, dei corpi intermedi, che contribuisce alla crisi della rappresentanza ed è strettamente collegata alla crisi dei rappresentati.

A tal proposito, non si può fare a meno di rilevare come siano sempre più frequenti gli interventi ai quali, oggi, è chiamata la Corte costituzionale (oltre che i giudici comuni) al fine di supplire alle acclarate mancanze (che in alcuni casi si convertono in una vera e propria inerzia) del legislatore, sebbene «il non intervento del Parlamento [sia], esso stesso, il frutto di una scelta politica, dovuta a cause diverse»[4] (almeno, in certi casi). Una scelta che – non lo si può escludere – mira, a volte, a «fare ricadere sul Giudice delle leggi la responsabilità di decisioni impopolari o suscettibili di creare divisioni nell'opinione pubblica»[5].

Quanto ora detto ha, con ogni evidenza, importanti ricadute sul rapporto, che invero non è mai stato facile, tra il legislatore e la Consulta[6], quest'ultima essendo chiamata, unitamente

---

[1] A. MORRONE, *Crisi del parlamentarismo e* initiative, in *federalismi.it*, 3/2019, 257 ss.

[2] Cfr. M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Milano, 2001, 109 ss.

[3] Cfr. L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in questa *Rivista*, Studi, III/2022, 1101.

[4] G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 30. Nello stesso senso, v. F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 285.

[5] A. MORELLI, *La voce del silenzio.* La decisione della Corte sull'aiuto al suicidio e il «perdurare dell'inerzia legislativa», in *Diritti fondamentali*, 1/2020, 735.

Invero, la crisi dell'istituzione parlamentare non si manifesta solo nel mancato o nel cattivo esercizio della funzione legislativa delle Camere, ma anche in quelli relativi all'attività di indirizzo e di controllo sull'operato del Governo, come rileva G. DI COSIMO, *Tre anni dopo. Quel che resta del Parlamento*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2023, 8, ma *passim*.

[6] Com'è noto, il tema è stato ampiamente indagato in dottrina. Più di recente, v. G. LANEVE, *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, Vol. I, Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi*, Bari, 2014, 217 ss.; A. RAUTI, *La Corte costituzionale ed il legislatore. Il caso emblematico del controllo sulle leggi elettorali*, in questa *Rivista*, Studi, II/2017, 216 ss.; A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l'incidenza del fattore temporale sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2019, spec. 94 ss.; F. LAUS, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore, alla luce delle pronunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel Jobs Act*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 65 ss. (l'A., tra l'altro, osserva che la Corte è «sempre più quale parte attiva del processo legislativo»); M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e Legislatore*, in *Dir. soc.*, 1/2020, 53 ss.; A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù "sregolato" dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, in *Diritti fondamentali*, 3/2022, 394 ss.; D. SCOPELLITI, *Il canale giurisdizionale per il riconoscimento dei diritti: tra crisi della rappresentanza e supplenza nei confronti della politica*, in *Diritti fondamentali*, 2/2022, 28 ss.; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti*

ISSN 1971-9892

ai giudici comuni, a svolgere un ruolo di supplenza del Parlamento, il quale è pur sempre «un soggetto *sub iudice*»[7], sottoposto com'è – appunto – al controllo del "giudice delle leggi"[8]. Molte volte, quest'ultimo ha dato l'impressione di dover (o voler) mettere una "toppa" ai vuoti legislativi[9]; esso, infatti, pur cercando di rimanere fedele al proprio ruolo di garanzia, in numerose occasioni – specie in relazione a materie eticamente sensibili[10] – si è trovato (e si trova) a dover fare le veci del Parlamento, rischiando al tempo stesso – come qualcuno ha notato – di deresponsabilizzare inevitabilmente (e ulteriormente, sebbene in alcuni casi

---

Corte costituzionale-legislatore rappresentativo, in *Nomos*, 3/2023, 1 ss.; M. DELLA MORTE, *La Corte* decidente *negli squilibri di sistema*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2023, spec. 125 ss.; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in questa *Rivista*, Studi, III/2023, 812 ss.; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 103 ss.; G. ATZORI, *La Corte giudica se stessa. Note a margine della sentenza n. 161 del 2023 sull'irrevocabilità del consenso maschile alla PMA*, in questa *Rivista*, Studi, II/2024, 758 ss.; P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore alla luce dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di discrezionalità legislativa e "rime obbligate"*, in M. D'Amico, L. Del Corona (a cura di), *Questioni vecchie e nuove di diritto costituzionale. Scritti in onore di Vittorio Angiolini*, Torino, 2025, 55 ss.; M. Ruotolo (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Napoli, 2025.

[7] P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 56.

[8] Cfr. A. SPADARO, *Involuzione*, cit., 104.

[9] In argomento, tra gli altri, v. G. REPETTO, *Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo politico nell'esperienza repubblicana*, in *Dir. pubbl.*, 3/2018, 726 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Corte*, in *federalismi.it*, 12/2021, 190 ss.; G. VASINO, *Corte costituzionale e sfere eticamente sensibili: l'orientamento "sostanzialista" del giudice delle leggi fra tutela dei diritti fondamentali e rispetto della discrezionalità legislativa*, in *federalismi.it*, 11/2023, spec. 343.

[10] Cfr. G. VASINO, *Corte costituzionale e sfere eticamente sensibili*, cit., 313 ss.

Si veda, più di recente, anche Corte cost. n. 161 del 2023 (p.to 15 del *cons. in dir.*). Sul punto, v. G. RAZZANO, *L'irrevocabilità del consenso dell'uomo alla fecondazione tramite PMA e gli interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla donna nella sent. n. 161 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Diritti fondamentali*, 1/2024, 216 ss. La decisione in parola appare peculiare anche per il fatto che essa è una di quelle in cui la Corte "giudica se stessa", come osserva G. ATZORI, *La Corte giudica se stessa*, cit., 758 ss. Sull'incidenza di precedenti sentenze manipolative sui «fatti da cui trae origine il giudizio *a quo*», v. anche S. TALINI, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*, in questa *Rivista*, Studi, III/2023, 887. Sulla sent. n. 161 del 2023 si vedano i commenti reperibili su questa *Rivista* in testa alla decisione; oltre a quelli di Atzori, Razzano e Talini ora richiamati, v. anche i contributi di Crivelli, Niccolai, Conte, Iadicicco, Ingenito, Angelini e Pirozzi.

Dello stesso "tipo" della sent. n. 161 è Corte cost. n. 135 del 2024 (che rimanda alle sentt. nn. 286 del 2016 e 131 del 2022), ove si legge che «oggetto dello scrutinio di costituzionalità può […] ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza "manipolativa" di questa Corte» (p.to 3.2. del *cons. in dir.*); sulla decisione del 2024, v. A. PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis: l'altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quad. cost.*, 4/2024, 898 ss.; G. ATZORI, *La Corte costituzionale allo specchio: Cappato II e il giudizio di costituzionalità sui propri precedenti. Quali coordinate minime?*, in *federalismi.it*, 22/2025, 50 ss.; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita (a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)*, in questa *Rivista*, Studi, II/2024, 931 ss.

ISSN 1971-9892

involontariamente) il legislatore. Così facendo, però, entra in sofferenza anche la "giurisdizionalità" della Corte.

Com'è noto, sussiste un nesso strettissimo tra «funzionalità del sistema di rappresentanza politica e sistema di giustizia costituzionale»[11], con la conseguenza che tutte le volte che la Corte è chiamata a svolgere un ruolo di supplenza del legislatore si mette in risalto l'"anima politica" del giudice delle leggi[12] a discapito di quella "giurisdizionale", avendosi l'«impropria sostituzione di un decisore politico ad un altro» o comunque «la sostituzione di un decisore politico ad opera di uno che politico non è (o non *dovrebbe* essere…), perlomeno nella stessa accezione e misura valevoli per il primo»[13].

Com'è ovvio, questa oscillazione tra le due "anime" ha una diretta ricaduta sul processo costituzionale[14]; eppure è ineliminabile perché è il diritto costituzionale ad essere dotato di una «sostanza politica»[15], in quanto è la stessa Costituzione ad essere espressiva di una precisa "opzione" politica e la sua «custodia» può essere considerata una «funzione […] che ha una natura sostanzialmente politica»[16].

D'altra parte, senza che sia necessario ricorrere a casi eccezionali che fuoriescono dalla normale fisiologia del sistema, è nella ordinarietà che la Corte è chiamata a "maneggiare" gli atti "politici" per eccellenza (appunto, leggi, decreti-legge e decreti legislativi)[17] che "provengono" dal circuito dell'indirizzo politico. È, quindi, la stessa Costituzione che fa entrare in contatto il giudice delle leggi con la politica e con scelte politiche, nella

---

[11] P. CARETTI, E. CHELI, *Influenza dei valori costituzionali sulla forma di governo: il ruolo della giustizia costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1984, 37.

[12] … che anzi «esercita al massimo grado un'*attività politica di governo*», come rileva A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 282 (c.vo test.). Entrano in dialettica con A. Morrone, in particolare, R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, e E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, entrambi in *Quad. cost.*, 4/2019, rispettivamente 757 ss. e 777 ss.

In argomento, cfr. A. PIZZORUSSO, *La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione*, in *Il foro it.*, V, 1980, 117 ss.

[13] A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su* Cappato, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna 27 maggio 2019, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 27 maggio 2019, § 1 (c.vo test.).

[14] Cfr. F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 120.

[15] A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II*, cit., 195 s.; l'A. osserva che «il lato politico della Costituzione e del diritto costituzionale […] rappresentano non un nemico da vincere ma un valore che la Corte costituzionale, nello svolgimento della sua fondamentale funzione di garanzia, dovrebbe curare».

[16] … come spiega A. MORRONE, *Corte costituzionale*, cit., 241. Cfr. anche G. BISOGNI, *La Corte in politica: un rebus per la giustizia costituzionale*?, in *Pol. dir.*, 4/2020, 669.

[17] Cfr. G. LANEVE, *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri*, cit., 212; A. RUGGERI, *Il doppio volto del diritto processuale costituzionale nell'esperienza italiana*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1/2025, 14.

ISSN 1971-9892

consapevolezza che ogni bilanciamento è di per sé "politico"[18]. Anzi, potrebbe dirsi che la Consulta «costituisce quindi uno dei tanti "luoghi" (non solo fisici) in cui, in un sistema democratico pluralista, si svolge il dibattito politico-costituzionale, che, a Palazzo della Consulta, si "giurisdizionalizza"»[19].

È nota la tesi di T. Martines in base alla quale anche gli organi di garanzia sono dotati di una ineliminabile «forza politica»[20]; pur non essendo – com'è ovvio – organi di indirizzo politico, non si può non ammettere (né si può impedire) che essi incidano (verrebbe da dire,

---

[18] A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 15.

[19] G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione del dibattito politico-costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2025, 65.

[20] T. MARTINES, *Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche*, ora in ID., *Opere*, t. 1, Milano, 2000, spec. 206 ss.; sul punto, v. anche L. D'ANDREA, *La "forza politica" della Corte costituzionale nel pensiero di Temistocle Martines*, in M. Ainis, A. Ruggeri, G. Silvestri, L. Ventura (a cura di), *Indirizzo politico e Costituzione. A quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines*, Milano, 1998, 313 ss.

Già nel '70, S. RODOTÀ rifletteva su *La svolta "politica" della Corte costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1970, 37 ss.

Sul rapporto tra Corte costituzionale e politica, v. variamente G. DE VERGOTTINI-T.E. FROSINI, *Sul mito della Corte costituzionale "in-politica"*, in *Percorsi costituzionali*, 2-3/2010, § 4; ivi si vedano, specificamente, i contributi di E. Cheli, A. Ruggeri, L.A. Mazzarolli, R. Romboli, T.F. Giupponi, A. Catelani, F. Bonini, T. Groppi e O. Pollicino, V. Sciarabba. Cfr. anche M. LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni Novanta*, e S.P. PANUNZIO, *Incostituzionalità « sopravvenuta », incostituzionalità « progressiva » ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, entrambi in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e il 24 novembre 1988, Milano, 1989, rispettivamente 106 e 284; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova 2000, spec. 358 ss., ma *passim*; G. ZAGREBELSKY, *Corte in-politica*, in *federalismi.it*, 21/2004; C. TRIPODINA, *Il "potere politico" della Corte costituzionale ed i suoi limiti*, in R. Balduzzi, M. Cavino, J. Luther (a cura di), *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, Torino, 2011, 1 ss.; A. RUGGERI, *Gli "effetti politici" delle sentenze della Corte costituzionale emessi in occasione dei giudizi sulle leggi*, in questa *Rivista*, Studi, 12.6.2014, 1 ss.; G. LANEVE, *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri*, cit., 212 ss.; C. DRIGO, *Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione*, Bologna, 2016, spec. 382 ss.; R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, Torino, 2017; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Milano, 2017; G. BISOGNI, *La 'politicità' del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo*, Torino, 2017; ID., *La Corte in politica*, cit., 655 ss.; A. SPADARO, *Sulla intrinseca "politicità" delle decisioni "giudiziarie" dei tribunali costituzionali contemporanei*, in *federalismi.it*, 5/2017; E. CATELANI, *Giustizia costituzionale tra "anima politica" ed "anima giurisdizionale" e sua incidenza sulla forma di governo*, in *federalismi.it*, 8/2017; C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Napoli, 2018; F. PIZZOLATO, *Culture costituenti e Corte costituzionale: il nodo del pluralismo*, in *Dir. soc.*, 4/2019, 551. A. FORMISANO, *La tendenziale convergenza della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica nelle situazioni di emergenza*, in *Nomos*, 1/2023, 22 ss.; M. DELLA MORTE, *La Corte* decidente, cit., spec. 115 ss.; G. Bisogni, M. Bozzon (a cura di), *La giurisdizione costituzionale: diritto o politica? Intervista a Dieter Grimm*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2024, 1 ss.; A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elementi strutturale*, in *Rivista AIC*, 3/2024, 186 ss.; S. RAGONE, *Giurisdizioni costituzionali e politica: tendenze e crisi recenti nel diritto comparato*, in *Quad. cost.*, 1/2025, 11 ss.

ISSN 1971-9892

"dall'esterno") sull'indirizzo politico[21], contribuendo alle sue trasformazioni[22]. D'altra parte, di recente, nella sent. n. 203 del 2024, la stessa Corte, ben consapevole del proprio ruolo, ha affermato che le sue «decisioni hanno una naturale vocazione a orientare la prassi operativa delle istituzioni della Repubblica, creando ragionevoli affidamenti su ciò che a ciascuna di esse è consentito in forza delle previsioni costituzionali»[23].

Addirittura, è stato osservato che «la funzione della Corte è politica, ma allo stesso tempo non appartiene alla politica»[24]. Sebbene non sia necessario indugiare sul punto, sul quale ha riflettuto copiosa letteratura costituzionalistica, in questa sede, è opportuno chiedersi quali siano i confini entro cui contenere il «potere politico esercitato dai giudici costituzionali»[25].

Una cosa è certa: sopperire alle omissioni del legislatore (assolute o relative) è arduo[26].

Spesso, come si sa e come ora si vedrà, ci ha pensato la Corte e lo ha fatto anche in modo creativo e innovativo (si pensi, ad esempio, alle volte in cui ha sollevato dinanzi a se stessa una questione di legittimità costituzionale)[27], lasciando emergere – appunto – la propria "anima politica". Tuttavia, tale inusuale funzione di supplenza del Parlamento è, dalla Consulta, «non richiesta e non gradita», specie se si considera che il giudice delle leggi, per lo

---

[21] Come osserva T. MARTINES, *Contributo*, cit., 208, «la decisione con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge incide sull'indirizzo politico della maggioranza». Di recente, G. SALVADORI, *Lo stile d'ordinanza per una nuova Corte costituzionale. Osservazioni a margine dell'ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia dell'ordinanza n. 207 del 2018)*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2019, §§ 4 s., addirittura ha osservato che quella della Corte – almeno nei casi dei quali l'A. discorre – non è da ritenere solo una «collaborazione con il legislatore» ma una «co-determinazione dell'indirizzo politico».

[22] Gli organi di garanzia, anzi, più che a svolgere un ruolo di supplenza, sembrano oggi chiamati «a costituirsi come polo di svolgimento e di integrazione di un circuito di indirizzo politico sempre più segnato dagli effetti della "depolarizzazione" tra le forze politiche» (G. REPETTO, *Appunti per uno studio*, cit., 763; v. anche 782 s.).

[23] Corte cost. sent. n. 203 del 2024, p.to del *cons. in dir.* Sul punto, v. G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 55.

[24] G. ZAGREBESLKY, *Principî e voti*, Torino, 2005, 3.

[25] A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II*, cit., 211.

[26] In argomento, tra i molti altri, v. G. LONGO, *Sull'omissione legislativa come ipotesi di controllo del* politico*. Profili teorico-giuridici e comparati*, Lecce, 2006; P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell'ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio*, in *Diritti fondamentali*, 1/2019; L. CASSETTI, *Corte costituzionale e silenzi del legislatore: la criticità di alcuni modelli decisori nel controllo di costituzionalità sulle lacune legislative e il ruolo dei giudici*, in L. Cassetti, A.S. Bruno (a cura di), *I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l'esperienza latino-americana*, Torino, 2019, 1 ss.; F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore. Profili, problemi, prospettive*, Napoli, 2023; A. MORRONE, *Positivismo giudiziario. Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quad. cost.*, 1/2024, 127 ss.

[27] Ad esempio, con l'ord. n. 18 del 2021 relativa alla vicenda del doppio cognome (o, se si preferisce, del cognome materno), sulla quale si tornerà.

Cfr. C. PADULA (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Napoli, 2020. Ivi, riflette sul concetto di "creatività" G. D'AMICO, *Il volto giuridico delle scelte di fine vita. Brevi note a proposito della "creatività" delle decisioni della Corte sul c.d. caso Cappato*, 311 ss.

ISSN 1971-9892

svolgimento di essa, «oltretutto non dispone di strumenti necessari, perché non è un organo legislativo»[28]. In tali circostanze, la Consulta si è trovata ad agire in modo sostanzialmente libero (e non controllabile), sentendosi in potere di "fare e disfare" a suo piacimento, sfruttando l'ampia discrezionalità di cui dispone secondo le esigenze del momento[29], a volte mostrando una certa insofferenza nei riguardi delle regole processuali[30] (soprattutto per quanto riguarda la regolazione nel tempo degli effetti delle proprie decisioni)[31]; quando queste ultime sono state maggiormente rispettate dalla Corte la giurisprudenza costituzionale è apparsa meno "intrisa" di politicità e viceversa[32].

Peraltro, l'uso "disinvolto" dei canoni del processo – alcuni dei quali appaiono più facilmente malleabili di altri[33] – ha reso (e rende) imprevedibili le decisioni della Consulta[34].

---

[28] Si tratta di un passaggio della conferenza stampa di G. Zagrebelsky del 2 aprile 2004, da molti richiamato, tra i quali A. D'ATENA, *Tra autonomia e neocentralismo: verso una nuova stagione del regionalismo italiano?*, Torino, 2016, 183.

[29] A questo riguardo, occorre precisare che il comportamento tenuto dalla Corte per risolvere il singolo caso potrebbe (o, meglio, dovrebbe) non essere considerato come produttivo di una nuova regola processuale, ma soltanto limitato alla questione da risolvere. Sul punto, cfr. quanto osserva E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 531 ss.

[30] Tra i molti altri, in argomento, cfr. G. REPETTO, *Appunti per uno studio*, cit., 778; F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 114 ss. (spec. 116).

[31] In argomento la letteratura è sconfinata ed il tema è stato molto dibattuto, soprattutto a partire dalla fine degli anni '80; si ricordi il Seminario che si è tenuto presso il Palazzo della Consulta e che è confluito in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit.; R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993; M. D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993; F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, 1997; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit.; C. PANZERA, *Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli, 2013; D. Butturini, M. Nicolini (a cura di), *Tipologia ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato*, Napoli-Roma, 2014; G. REPETTO, *La giustizia resa dalla giustizia costituzionale. Profili processuali*, in *Dir. soc.*, 4/2019, 615 ss.; M. D'AMICO, *Una* vistosa *motivazione in tema di efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, in *Quad. cost.*, 1/2020, 141; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VIII ed., Torino, 2024, 137 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, 220 ss.; A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale*, cit., spec. 100 ss.; M. RUOTOLO, *La modulazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Idee e prospettive*, in questa *Rivista*, Studi, III/2024, 1328 ss.

Da ultimo, inoltre, si vedano i contributi pubblicati in *Quad. cost.*, 1/2025: M. BIGNAMI, *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, 131 ss.; E. LAMARQUE, *Modulare gli effetti temporali (navigando sempre nel nostro mare)*, 153 ss.; A. MORRONE, *The time is out of joint*. Ordinare il tempo nelle sentenze della Corte costituzionale, 167 ss.; G. SCACCIA, *La modulazione degli effetti temporali delle sentenze costituzionali: una rilettura possibile*, 199 ss.

[32] A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 15.

[33] A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 15

ISSN 1971-9892

Prima di proseguire, una precisazione si rende necessaria: l'analisi che seguirà non ha la pretesa di essere esaustiva, non essendo possibile – in questa sede – dare conto compiutamente di tutta la giurisprudenza costituzionale nella quale, in modo palese o velato, è emersa l'"anima politica" della Corte costituzionale.

Pertanto, si è scelto di limitare lo studio agli ultimi dieci anni e a talune decisioni rese dal giudice delle leggi che appaiono (non uniche ma) paradigmatiche della discesa dello stesso nell'agone politico.

2. *Corte e politica, a partire dal caso della "Robin Tax"*

In aggiunta ai casi relativi alle pronunce sulle leggi elettorali (e, specificamente, la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017)[35], la prima vicenda che pare opportuno ricordare è quella relativa alla nota sent. n. 10 del 2015[36], con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale, ma solo per il futuro e non anche per i giudizi ancora pendenti, talune norme del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008.

---

[34] … come, tra i tanti, ha rilevato A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù "sregolato"*, cit., 408.

[35] La letteratura su tali decisioni è sterminata. Ai nostri fini, sembra utile richiamare F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali*, cit., 284 ss. L'A. osserva che la decisione del 2014 è di particolare rilievo perché mostra che è possibile scendere nel merito della questione e quindi non dichiarare necessariamente inammissibile quest'ultima, dinanzi a plurime soluzioni normative regolatrici della materia (292). Cfr. anche quanto osserva F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 117; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II*, cit., 207 ss.

[36] Sulla vicenda, v. E. GROSSO, *Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un'interminabile rapsodia?*, in *Giur. cost.*, 1/2015, 79 ss.; A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 aprile 2015; A. MORELLI, *Tutela* nel *sistema o tutela* del *sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 27 aprile 2015; D. BUTTURINI, *Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni dell'emergenza e giudizio di costituzionalità*, in *Osservatorio AIC*, 3/2016, 21 ss.; G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, 2017, 59 ss.; R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in Id. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016)*, Torino, 2017, 142 ss. Al riguardo, v. i numerosi commenti richiamati in testa alla decisione, in questa *Rivista*, ai quale *adde* R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo* a quo *la norma dichiarata incostituzionale* ab origine*: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 aprile 2015; ID., *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale". Una Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in *Rivista AIC*, 3/2017, spec. § 5; A. STEVANATO, *Oltre la sentenza n. 10/2015: la modulazione temporale degli effetti delle sentenza di accoglimento fra limiti costituzionali e nuove prospettive della giustizia costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 3/2018, 185 ss.; F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 118 s.; F. LAUS, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 75 ss.

V. anche i commenti apparsi in *Quaderni costituzionali*, 3/2015.

ISSN 1971-9892

Limitando in tal modo l'efficacia della decisione di incostituzionalità, la Corte ha di fatto messo in crisi il canone della rilevanza[37] (come si legge nella sentenza, richiesta solo al giudice *a quo* e non alla Corte *ad quem*)[38] e, pertanto, la stessa incidentalità[39], giustificando una tale operazione con un'esigenza di visione sistematica (o "sistemica" e "non frazionata", se si preferisce) della Carta costituzionale[40], che – a suo dire – non si potrebbe non avere in sede di bilanciamento[41]; come solitamente accade in questi casi, infatti, il giudice delle leggi osserva che non è possibile non tenere conto delle ricadute, ben più pregiudizievoli, che ragionando altrimenti potrebbe avere la sua giurisprudenza, rischiando di produrre «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione»[42]. Sulla scorta di queste considerazioni e informandosi al principio di «stretta proporzionalità» (che, come rileva la Corte, deve essere sempre preso in considerazione quando si interviene sugli effetti temporali delle pronunce)[43], sulla base di taluni presupposti che vengono indicati nel testo della sentenza[44],

---

[37] In generale, al riguardo, v. R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 110; in riferimento poi alla sent. n. 10, fra i tanti, v. G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale*, cit., 62, 74, ma *passim*.

Molti sono i casi in cui la Corte sembra mettere da canto il canone in parola, che sembra aver perso la "rilevanza" di un tempo, come ad es. nella successiva sent. n. 178 del 2015; in quest'ultima circostanza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, "lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata" (pp. 7 e 8 del *cons. in dir.*). Tuttavia, nonostante quanto dica la Consulta, al pari della sent. n. 10, la dec. n. 178 sembra piuttosto di incostituzionalità differita, anche se la Corte non motiva la scelta di «manipolare gli effetti nel tempo» della pronuncia (cfr. R. PINARDI, *La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di incostituzionalità sopravvenuta?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1 settembre 2015, 3).

Tra gli AA. che mettono in luce gli elementi di affinità tra quest'ultima pronunzia e la sent. n. 10 dello stesso anno, cfr. A. RUGGERI, *La Corte costituzionale e la gestione sempre più "sregolata" dei suoi processi. Nota minima alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015*, in *Questione Giustizia*, 27/7/2015; D. BUTTURINI, *Il diritto della crisi economico-finanziaria*, cit., 28 ss.; M. MOCCHEGIANI, *La tecnica decisoria della sentenza 178 del 2015: dubbi e perplessità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 17 settembre 2015; F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali*, cit., 289 ss.

[38] V. p. 7 del *cons. in dir*. Al riguardo, v. anche Corte cost. nn. 71 del 2015 e 228 del 2016.

[39] Cfr., tra i tanti, G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale*, cit.

[40] … operazione tutt'altro che agevole, in quanto è inevitabile che alla prevalenza di un valore, ritenuto di volta in volta meritevole di tutela, faccia da inesorabile *pendant* il sacrificio (che ovviamente deve essere il minore possibile) di uno o più altri valori "in gioco" in quella data circostanza. Sull'uso che fa la Corte dell'interpretazione sistematica per individuare i «beni individuali» di volta in volta da tutelare, cfr. A. MORELLI, *Tutela* nel *sistema o tutela* del *sistema?*, cit., 4.

[41] La Corte, infatti, ha rilevato che essa «non può non tenere in debita considerazione l'impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali»; poco dopo si legge: «la Costituzione [deve essere] garantita come un tutto unitario, in modo da assicurare "una tutela sistemica e non frazionata" (sentenza n. 264 del 2012) di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione». Diversamente, si potrebbe finire per avere una «illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (p. 7 del *cons. in dir.*).

[42] … passaggio tratto dalla sent. n. 13 del 2004 che la Corte richiama al p.to 7 del *cons. in dir.*

[43] V. p.to 7 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

la Corte ritiene che se quest'ultima avesse prodotto effetti anche sui rapporti non ancora passati in giudicato ciò avrebbe provocato «una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.» e la conseguente «necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva»[45].

Quanto detto sembra sufficiente per avanzare qualche considerazione, non scevra di perplessità, in merito all'operato della Corte, che pare aver interpretato in modo diacronico le norme sottoposte alla sua attenzione[46]. Nell'attività ermeneutica svolta si ha conferma del rilievo che hanno i "fatti" per l'esito dei giudizi di costituzionalità e per l'attività di interpretazione delle norme impugnate[47], l'esistenza di un dato contesto potendo influenzare l'operato della Corte[48], tanto da "legittimare" una misura adottata in un momento di particolare crisi economica sulla base di una norma che in un secondo momento, nel quale la crisi era leggermente rientrata e nel quale vi era stata l'approvazione della legge di bilancio[49], è stata ritenuta costituzionalmente illegittima. Non v'è dubbio, quindi, che l'utilizzo che la Corte fa dello strumentario che ha a disposizione per decidere una questione risenta anche

---

[44] Il riferimento è all'«impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco» (p. 7 del *cons. in dir.*). Non è mancato chi ha fatto notare la non opportunità di discorrere di retroattività (o meno) della sentenza (R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo* a quo *la norma dichiarata incostituzionale* ab origine, cit., § 1).

[45] P.to 8 del *cons. in dir.*

[46] Cfr., tra i tanti, I. MASSA PINTO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015, § 2.2.

[47] G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 200. Opportunamente F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 5 giugno 2019, § 1, discorre di «pressione del caso».

Nella circostanza, volendo semplificare al massimo, in un primo momento la crisi economica aveva giustificato l'introduzione di una tassa, poi considerata non conforme a Costituzione. In tema, v. anche M. D'AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1/2017, ID., *Il "Caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019, § 1.

[48] In argomento, cfr. D. TEGA, *La Corte nel contesto*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 42 ss.; ID., *La Corte nel contesto. Percorsi di riaccentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020; ID., *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a* felix culpa*, a gabbia troppo costrittiva*, in *Sistema Penale*, 2/2021, 6 ss.; A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in *Quad. cost.*, 1/2021, 115 ss.

[49] … situazione in parte analoga alla circostanza verificatasi da ultimo con l'approvazione, in modo non conforme ai canoni relativi al procedimento, della legge di bilancio nel dicembre 2018, fatta salva dall'ord. n. 17 del 2019.

Sul rilievo della crisi sulla motivazione ella Corte, cfr., tra i tanti, D. BUTTURINI, *Il diritto della crisi economico-finanziaria*, cit., spec. 27 s.

ISSN 1971-9892

del contesto di riferimento, del «segmento di storia politico-istituzionale» nel quale la tecnica decisoria prescelta venga impiegata[50].

Nella circostanza ora ricordata, il giudice delle leggi ha «mostrato i muscoli», ha fatto un uso disinvolto della propria discrezionalità e, in definitiva, delle stesse norme processuali (v. gli artt. 30 della l. n. 87 del 1953, 1 della l. n. 1 del 1948 e 136 Cost.)[51]. A questo punto, occorre chiedersi se operazioni di questo tipo possano portare più vantaggi rispetto agli svantaggi che vogliono evitare e fino a che punto la Corte possa disporre delle regole processuali[52].

Com'è accaduto nel caso in questione, negli anni, la Corte ha svolto una funzione di supplenza tendenzialmente attraverso l'uso delle sentenze interpretative (di rigetto) e di quelle manipolative (non a caso definite "normative")[53], «nello spazio» (come le additive) o «nel tempo» (come quelle di incostituzionalità differita, quale è la sent. n. 10 del 2015, o sopravvenuta)[54]; le seconde, in particolare, sono pronunce particolarmente connotate di "politicità"[55]. Grazie a questi "strumenti di lavoro" la Consulta ha mostrato di potersi servire delle regole processuali "a suo piacimento", in definitiva ponendo in bilanciamento le regole suddette (compreso, ad esempio, l'art. 28 della l. n. 87 del 1953)[56] con valori costituzionali (ritenuti meritevoli di maggior tutela) dinanzi ai quali esse finiscono per essere sacrificate[57].

---

[50] M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale,* in *Rivista AIC*, 2/2019, 644; E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico*, cit., 779 ss.

[51] Sia consentito rinviare al mio *In tema di manipolazione, per il passato, degli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale (tra "diritto vivente" e prospettive di riforma)*, in P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro* - Pisa, 15 dicembre 2017, Pisa, 2018, 354 ss. Di «uso piuttosto disinvolto delle categorie processuali» discorre anche A. MORELLI, *La voce del silenzio*, cit., 735.

[52] Com'è stato fatto notare, un conto è riconoscere alla Consulta la possibilità di una «interpretazione elastica» delle regole processuali, altro è accettarne un loro «aggiramento» (cfr. F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 120). A proposito della elasticità (o, se si preferisce, della flessibilità) delle regole processuali, v. A. RAUTI, *La Corte costituzionale ed il legislatore*, cit., 234 ss.; G. REPETTO, *La giustizia resa dalla giustizia costituzionale*, cit., 593 ss.; P. COSTANZO, *Nota minima alla sentenza n. 65 del 2024 (quanto sono elastiche le norme del processo davanti alla Corte?)*, in questa *Rivista*, Studi, I/2024, 456 ss.

[53] G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 755 ss., richiamato anche da M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 650.

[54] Per tutti, si veda la distinzione operata da A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti*, cit., 204 ss. e 220 ss.

[55] In questo senso, v. A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 14.

[56] Com'è noto, si tratta di quella norma sulla base della quale «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento». Tuttavia, pur non potendo fare alcuna valutazione di natura politica, la Corte, negli anni, come si è detto e come meglio si dirà, si è comportata in senso "politicamente rilevante".

ISSN 1971-9892

A parte le forti perplessità che sono state avanzate in dottrina[58] circa la "bilanciabilità" delle regole del processo costituzionale, la situazione si complica se si considera, poi, che in taluni casi, addirittura, si possono venire a creare conflitti tra la Corte e i giudici comuni, com'è accaduto in occasione della sent. n. 10; come si ricorderà, il giudice *a quo* (la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia) non ha poi dato seguito alla sentenza della Corte. In tal modo, però, in questa circostanza, ha in un certo senso fatto di "testa sua" stabilendo, in autonomia, come dovesse essere risolta la questione, in assenza del legislatore. È questo un caso in cui si è manifestata la disobbedienza da parte del giudice *a quo*, alla quale ha fatto seguito quella della Commissione tributaria regionale per il Piemonte e quella per la Lombardia, nell'ambito di altri giudizi[59]. A prescindere dalla sorte che hanno avuto le decisioni ora ricordate[60], queste vicende mettono in luce il rilevante tema dei rapporti tra giudici e Corte costituzionale, nella misura in cui la disobbedienza dei primi (che, di fatto, a volte, effettuano un sindacato di costituzionalità "diffuso")[61] possa costituire

---

Sull'art. 28, cfr. G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 24; R. PINARDI, *Una pronuncia a rime "possibili", ma anche "parziali". Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 5/2023, 128; A. SPADARO, *Involuzione*, cit., 132 ss.; F. BIONDI, *Il controllo di ammissibilità della Corte costituzionale: evoluzione e stato attuale*, in AA.VV., *Giudice comune e Corte costituzionale*, in *Scuola Superiore della Magistratura*, 2025, 36 s.

[57] Sul tipo di bilanciamento operato, cfr. quanto osserva G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale*, cit., spec. 77 ss. Di altro avviso è E. GROSSO, *Il governo degli effetti temporali*, cit., 81 ss., che ritiene – a prescindere da quanto affermi la Corte – che in questo caso (quello della sent. n. 10 del 2015) non si sia trattato di un vero e proprio bilanciamento, ma di un «compromesso sugli effetti».

Che non via sia stata una forzatura delle regole processuali lo afferma C. PADULA, *Le "spinte centripete" nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 76.

[58] Tra i tanti, cfr., ad esempio, A. MORELLI, *Tutela* nel *sistema o tutela* del *sistema?*, cit., 3 s.; ID., *Principio di totalità e "illegittimità della motivazione": il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15)*, in questa *Rivista*, Studi, II/2015, 486; A. RUGGERI, *La Corte costituzionale e il processo incidentale, tra* regole *e* regolarità, in *Quad. cost.*, 2/2022, spec. 337 s., e ID., *Il doppio volto*, cit., 1 ss., spec. 13; R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo* a quo *la norma dichiarata incostituzionale* ab origine, cit., § 1 ; ID., *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, cit., 12.

In tema, sia consentito rinviare al mio *In tema di manipolazione, per il passato, degli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 364 s., e alla dottrina ivi indicata.

[59] Al riguardo, cfr. A. MORELLI, *Principio di totalità e "illegittimità della motivazione"*, cit., 483 ss.; G. BERGONZINI, *Corte costituzionale e giudizi disobbedienti: patologia, fisiologia ed effettività del sistema di giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, spec. 385 s.; come l'A. ricorda, si fa riferimento a: Comm. Trib Prov. Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15; Comm. Trib. Reg. Piemonte, 20 marzo 2017, n. 470/2/2017; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. XI, 16 aprile 2018, n. 1706.

[60] Ad es., come ricorda G. BERGONZINI, *Corte costituzionale e giudizi disobbedienti*, cit., 389, Corte di cassazione, Sez. VI – 5, 18 dicembre 2018, n. 32716, ha riformato la decisione della Commissione tributaria per il Piemonte.

[61] Cfr. G. BERGONZINI, *Corte costituzionale e giudizi disobbedienti*, cit., 393.

ISSN 1971-9892

l'unico (o, almeno, il principale) mezzo di contrasto alla "forza politica" della seconda[62]. Non è questa la sede per indagare se e come possa aversi una forma di resistenza al giudicato costituzionale; tuttavia, non si può fare a meno di rilevare – con Piero Calamandrei – come sia decisiva una «collaborazione attiva tra Corte costituzionale e giudici, […] congegni complementari e inseparabili di un unico meccanismo processuale»[63].

Evidentemente, quando tale collaborazione manca ed anzi, al contrario, si registra un atteggiamento oppositivo da parte di uno dei due "congegni", si corre il rischio che il "meccanismo" si inceppi.

Tuttavia, se di collaborazione (e non di "incondizionata e rassegnata adesione") si parla non si può (e non si deve) escludere che i giudici in qualche modo possano (anzi, debbano) «far emergere nel discorso pubblico elementi di possibili criticità delle decisioni costituzionali»[64].

Prima di procedere oltre non si può fare a meno di rilevare, inoltre, talune ulteriori particolarità della vicenda in questione. Non pare un caso che la Corte si sia pronunciata dopo ben quattro anni dall'ordinanza di rimessione, che era del 26 marzo 2011. Il motivo appare chiaro, sebbene manchino conferme: con molta probabilità, la Consulta ha preferito attendere un eventuale intervento del legislatore; tuttavia, la speranza che potesse venire alla luce un atto legislativo idoneo a risolvere la questione si è rivelata vana, il che ha obbligato la Corte, ad un certo punto, a intervenire. Non si dimentichi, però, che la Corte richiama l'«impellente necessità» quale presupposto in nome del quale essa è chiamata a modulare gli effetti delle proprie decisioni[65]; come conciliare allora l'impellenza con i quattro anni trascorsi?[66] Peraltro, anche questa omissione del legislatore, che in tutto questo tempo non è intervenuto, non fa altro che offrire ulteriore conferma della crisi dei rappresentanti.

---

[62] Si interroga, pur rinviando ad altra sede, su quale possa essere «il limite della capacità di resistenza dell'ordinamento alla "forza politica"» della Corte A. MORELLI, *Tutela* nel *sistema o tutela* del *sistema?*, cit., 4. In argomento, cfr. G. BERGONZINI, *Corte costituzionale e giudizi disobbedienti*, cit., 386 ss.

[63] P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 8 s.

[64] G. BERGONZINI, *Corte costituzionale e giudizi disobbedienti*, cit., 404.

[65] È da immaginare che la Corte avrebbe di gran lunga preferito trovarsi nella condizione di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, qualora il Parlamento avesse provveduto.

[66] Cfr. R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo* a quo *la norma dichiarata incostituzionale* ab origine, cit., § 8; C. BERGONZINI, *Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015: uno sguardo al merito (e alle fonti)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 27 aprile 2015, 1; R. BIN, *Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 27 aprile 2015, § 4; M. CAREDDA, M. RUOTOLO, *Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax*, in *Rivista AIC*, 2/2015, 23; R. PINARDI, *La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività*, in questa *Rivista*, Studi, I/2015, 226; S. SCAGLIARINI, *La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore "senzaterra"*, in questa *Rivista*, Studi, I/2015, 233; G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale*, cit., 312 s.

ISSN 1971-9892

La scelta operata dalla Corte, già illustrata poco sopra, sembra aver provocato un pregiudizio per le parti del giudizio principale, le quali solo in un secondo momento avrebbero potuto vedere soddisfatte le proprie esigenze[67].

Inoltre, la motivazione della sent. n. 10 pare anche in contrasto con almeno due decisioni e segnatamente con la sent. n. 232 del 1989 e con la successiva sent. n. 275 del 2016; nel primo caso, la Consulta, discorrendo (in chiave critica) della prassi della Corte di giustizia di usare il proprio potere, riconosciuto nel Trattato istitutivo della CE (oggi, UE), di limitare gli effetti per il passato delle proprie sentenze anche nei giudizi in via pregiudiziale, ha dichiarato che così facendo era a rischio il valore della certezza del diritto. La Corte, infatti, ha osservato che «il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi che effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l'applicazione di una norma riconosciuta illegittima»[68].

Nella sent. n. 275 del 2016, poi, il giudice delle leggi ha opportunamente affermato, in riferimento ai soggetti che versano in condizioni di disabilità e semplificando al massimo, che le esigenze di bilancio non possono pregiudicare la tutela dei diritti (nella circostanza, il diritto all'istruzione).

Le ultime due decisioni ricordate, al di là dei casi specifici, sembrano confermare la imprevedibilità che accompagna la giurisprudenza costituzionale, a discapito – come già detto – della certezza del diritto (eppure la «prevedibilità del processo» è da ritenere un valore-principio)[69].

A quanto detto si aggiunga che, come emerso nella questione che ha condotto alla sent. n. 10 del 2015, un'ulteriore espressione dell'anima politica della Corte è l'uso che quest'ultima fa, tramite il suo Presidente, del potere di fissare il calendario delle udienze, un potere esercitato sulla base di una interpretazione particolarmente estensiva dell'art. 35 della l. n. 87 del 1953, il cui peso non è affatto da trascurare, specie per la scelta delle modalità che di volta in volta il giudice ritiene più opportune per supplire alle carenze del legislatore[70]; di quest'ultimo la Corte pare fidarsi poco (d'altra parte, il problema del seguito

[67] Cfr. p.to 7 del *cons. in dir.*

[68] P.to 4.2 del *cons. in dir.* Ricorda la sent. n. 232 V. ONIDA, *Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?*, in *Rivista AIC*, 1/2016, 5 ss.

[69] Cfr. E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 7.

[70] Il «*quando* decidere» appare un potere nelle mani della Corte (e, specificamente, del suo Presidente) tutt'altro che irrilevante, ancora una volta espressione di una scelta (e della forza) politica della Consulta, che si mostra "padrona" del processo costituzionale e dei suoi tempi (sul punto, v. F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 119 s.). In argomento, cfr. anche A. CARIOLA, *Il tempo del processo tra giudici* a quibus *e Corte costituzionale: una proposta*, in questa *Rivista*, Studi, III/2022, 1255 ss.

ISSN 1971-9892

è risalente e non è possibile approfondirlo in questa sede)[71], come dimostrerebbe il fatto che in taluni casi (come in quello della sent. n. 10 e non solo)[72] il giudice delle leggi ha preferito operare qualche forzatura attraverso l'uso di una pronuncia di incostituzionalità differita.

3. *La vicenda relativa al caso "dj Fabo-Cappato"*

Un'altra vicenda a tutti nota, che ben esprime la disinvoltura della Corte nel maneggiare le regole processuali, è quella relativa al caso "dj Fabo-Cappato"[73].

Non è questa la sede per discutere del merito della questione (riconducibile alla categoria delle questioni "eticamente sensibili")[74] e cioè del complesso tema del fine-vita, volendo qui solo appuntare l'attenzione sul comportamento del giudice delle leggi nella "gestione tecnica" della questione, pur nella consapevolezza che tra *merito* e *metodo* vi è uno stretto

---

Sul punto, da ultimo, cfr. anche A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 17.

[71] Solo si può precisare, come ha fatto notare G. SILVESTRI, *Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso problema*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 47, che una cosa è "*l'applicazione della norma*" e altra cosa è "*l'applicazione della sentenza*" (c.vo testuale).

[72] Sulla stessa scia della sent. n. 10, si pongono anche altre decisioni; ad esempio, le sentt. nn. 1 del 2014, 178 del 2015, 71 e 74 del 2018, 246 del 2019 e 152 del 2020. In particolare, in quest'ultima occasione, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, IV comma, della legge n. 448 del 2001, «nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone[va] che i benefici incrementativi di cui al comma 1 [fossero] concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Tuttavia, «nella prospettiva […] del contemperamento dei valori costituzionali […] la Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale»; si tratta, come la Consulta ha precisato, «della sentenza con effetto "ex nunc"» come le pronunce poco sopra ricordate e richiamate in sentenza. Senza voler scendere nel dettaglio della decisione in parola, è possibile rilevare che obiettivo della Corte è, anche in questo caso, mitigare le ricadute sul piano finanziario della dichiarazione di illegittimità costituzionale, le parti del giudizio potendo beneficiare della decisione ma solo per il tempo a venire (cfr. F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 119).

[73] Al riguardo può dirsi, come opportunamente ha fatto notare A. D'ALOIA, *In attesa della legge (o del nuovo intervento della Corte costituzionale) sul suicidio medicalmente assistito*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 30 giugno 2019, § 2, che la Corte abbia di fatto trasformato il caso "Cappato" nel caso "dj Fabo", quasi a voler cogliere l'occasione – questa è l'impressione che si ha – per colmare qualche lacuna normativa in tema di fine-vita.

[74] Cfr. G. DI COSIMO, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, in A. Morrone (a cura di), *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, Seminario preventivo svoltosi all'Università di Bologna il 12 ottobre 2018, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 12 ottobre 2018, 14 ss.; G. VASINO, *Corte costituzionale e sfere eticamente sensibili*, cit., 327 ss.

ISSN 1971-9892

collegamento[75]. In questa circostanza, con l'ord. n. 207 del 2018[76], come qualcuno ha fatto notare, il giudice delle leggi ha mostrato una «fervida fantasia»[77], compiendo un'operazione che non ha precedenti[78], con la quale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale (ma solo dopo aver discusso il merito della questione)[79] ed ha rimandato (appunto, per motivi di merito e non processuali)[80] la trattazione della questione a distanza di quasi un anno[81], sollecitando il Parlamento ad adottare una normativa che disciplinasse la materia.

Come si ricorderà, la Corte ha rinviato la decisione sulla questione avente ad oggetto la norma penale impugnata (l'art. 580 c.p.), al tempo stesso, però, rilevando un vuoto nella legislazione, che ha richiesto al Parlamento di colmare intervenendo sulla l. n. 219 del 2017[82], assunta come «*tertium comparationis*»[83]; a quest'ultimo proposito, si può incidentalmente notare che il caso di cui stiamo discutendo non era privo di una cornice

[75] Cfr. C. CUPELLI, *Il caso Cappato: autodeterminazione e dignità nel morire*, in F.S. Marini, C. Cupelli (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019, 87 s.

[76] La dottrina che ha riflettuto su questa decisione è copiosa. Per tutti, v. almeno i numerosi contributi che figurano in testa all'ord. n. 207 del 2018 e alla sent. n. 242 del 2019, in questa *Rivista*. Cfr. anche M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 652 ss.

[77] A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in questa *Rivista*, Studi, III/2018, 568.

[78] … come rileva, tra gli altri, E. FURNO, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 149. In riferimento ad un caso affatto diverso, occorre, tuttavia, segnalare l'ord. n. 1040 del 1988, ricordata, ad esempio, da G. D'AMICO, *Il volto giuridico delle scelte di fine vita*, cit., 314, con la quale è stata rinviato di circa quattro mesi l'esame della richiesta di sospensiva di un decreto con il quale erano stati indetti, dal Presidente della Giunta regionale sarda, due referendum.

[79] Cfr. R. ROMBOLI, *Caso Cappato: la pronuncia che verrà*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 23 giugno 2019, § 1.

[80] … come ha osservato C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e 'nuovi diritti': i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 6/2019, § 3.2.

[81] Si badi che – come fa opportunamente notare U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'… «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 23 novembre 2018, § 2 – non è stata rinviata la discussione, che sarà nuova.

[82] … come ricorda anche C. SALAZAR, *«Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». Considerazioni sull'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 582 ss., che richiama le «quattro direttrici» del monito rivolto al legislatore. Non è mancato chi ha sollevato qualche dubbio in merito all'opportunità di intervenire sulla l. n. 219, che intende tutelare la vita, introducendo una disciplina che faciliti – sebbene in alcuni casi – la morte [cfr. G. RAZZANO, *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, in *Diritti fondamentali*, 2/2019, § 3] e chi, invece, al contrario, ha ritenuto che l'invito ad intervenire, richiesto dalla Consulta, appaia «commendevole e […] coerente con i contenuti della legge anzidetta» (R. CONTI, *Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la l. 219/2017*, Roma, 2019, 127).

[83] Al riguardo, v. F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato"*, cit., § 3; P. CARNEVALE, *Incappare in… Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, Studi, II/2019, 373.

ISSN 1971-9892

normativa di riferimento, seppur bisognosa di ulteriori integrazioni[84]. In questo modo, però, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale si è spostato da un giudizio sull'art. 580 c.p. ad una valutazione sulla legge da ultimo richiamata, apparendo questo un (ulteriore) caso di deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato[85]. Proprio per evitare di sostituirsi palesemente al legislatore (come sarebbe accaduto se si fosse espressa con un'additiva di regola o di principio), la Consulta ha preferito rivolgergli una sorta di *ultimatum* fissando un termine entro il quale intervenire.

Tale operazione è stata anticipata da un comunicato[86], per poi essere materialmente compiuta con l'ord. n. 207 del 2018, pronuncia – non priva di qualche aporia[87] – avente tutto l'aspetto di una sentenza[88].

Già dal primo comunicato si era compreso che la Corte si era orientata a riconoscere la lacuna di disciplina, in quanto vi si leggeva: «l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti.

Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione». Questa opzione, da allora, è stata praticata dal giudice delle leggi anche più di recente, nella linea della «leale collaborazione istituzionale» nei riguardi del legislatore, in una sorta di sindacato di costituzionalità «cooperativo»[89], al fine di dare a quest'ultimo la possibilità «di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali […] illustrati»[90].

---

[84] Cfr. A. D'ALOIA, *In attesa della legge*, cit., § 2, e P. VERONESI, *L'ord. n. 207/2018 sul c.d. "Caso Cappato": cosa c'è, cosa non c'è (né poteva esserci) e a cosa potrebbe preludere*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 12 giugno 2019.

[85] F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato"*, cit., § 3. Del «*salto* compiuto dalla Corte» discorre anche G. RAZZANO, *Le discutibili asserzioni dell'ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 9 giugno 2019, § 2; ID., *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Diritti fondamentali*, 1/2019, § 3.

[86] Sul punto, v. AA.VV., *Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 7 maggio 2019, 157 ss.

[87] Cfr. E. FURNO, *Il "caso Cappato"*, cit., spec. 144 ss.

[88] Il punto meriterebbe di essere approfondito, in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 18 della l. n. 87 del 1953, le ordinanze devono essere «succintamente motivate». Anche tale regola, pertanto, è stata sottoposta ad una "reinterpretazione" (per usare un eufemismo) da parte della Corte. Cfr. D. MANELLI, *La diffamazione a mezzo stampa e il persistente dominio dell'inerzia legislativa nella tutela dei diritti. La Consulta perfeziona un nuovo caso di "incostituzionalità differita" con la sentenza n. 150 del 2021*, in questa *Rivista*, Studi, I/2022, 104 s.; R. PINARDI, *Le pronunce della Corte costituzionale ed il tempo dei relativi effetti: dall'efficacia differita alla "anticipazione" del giudizio di illegittimità in sede di rinvio della trattazione*, in AA.VV., *Giudice comune e Corte costituzionale*, cit., 203 s.

[89] M. RUOTOLO, *Moniti "rafforzati", attenuazione delle "rime obbligate", modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità. Uno sguardo sulla più recente giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *Giudice comune e*

ISSN 1971-9892

L'ord. n. 207 è stata annotata criticamente in vario modo dalla dottrina, che ne ha messo in luce la singolarità. Se il giudice delle leggi avesse pronunciato la fondatezza "secca" della questione avrebbe lasciato un vuoto normativo, che non si sarebbe saputo se e quando sarebbe stato colmato dal legislatore[91]; consapevole della fine ("infausta") che in molti casi i suoi moniti hanno avuto (in due di essi, ricordati dalla Corte, è poi seguita una sentenza di accoglimento)[92], la Consulta ha quindi rivolto al Parlamento un inusuale monito "a termine". Alla stregua di quanto si legge nell'ordinanza, le sentenze-monito hanno il limite di "lasciare in vita" (ed essere applicate a tempo indefinito) le norme impugnate, con la conseguenza che è poi necessaria una nuova questione di legittimità costituzionale perché se ne possa avere la dichiarazione della incostituzionalità[93].

Com'è stato fatto notare in dottrina, «i moniti non servono, perché il Parlamento rifiuta spesso di darvi seguito. Ma c'è di più: non solo, in linea generale, i moniti non garantiscono tempi certi di "adeguamento" da parte del legislatore, ma soprattutto non garantiscono alla Corte di poter controllare essa stessa i tempi entro i quali intervenire per "sanzionare" l'inerzia legislativa, dal momento che è necessario che un nuovo giudice risollevi la questione, in un futuro incerto sia nell'*an* che nel *quando*»[94].

Nello specifico, la decisione in discorso, "travestita" da ordinanza, ha tutte le sembianze di una sentenza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (sebbene, come si vedrà a breve, sia stata definita in altro modo) con qualche non irrilevante tratto distintivo[95].

Corte costituzionale, cit., 218. Cfr. anche S. TALINI, *Il controverso rapporto tra giurisprudenza costituzionale, scelte parlamentari e decisioni di Strasburgo: considerazioni di sistema a partire dalla nuova udienza sul "caso Cappato"*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2019, 77 ss.

[90] Il riferimento è, ad esempio, all'ord. n. 132 del 2020, p.to 8 del *cons. in dir.*

[91] Facendo luogo ad un'additiva di principio, la Corte avrebbe comunque dato modo al giudice di desumere dal principio stesso la regola adeguata al caso, in attesa dell'intervento riparatore del legislatore.

[92] V. p.to 11 del *cons. in dir.* Si ricordi quanto accaduto in occasione della sent. n. 88 del 2018, da leggere insieme alla sent. n. 30 del 2014: una questione, prima dichiarata inammissibile, è stata poi considerata fondata, alla luce del silenzio del legislatore. La vicenda è stata richiamata nella Relazione di fine anno dal Presidente Lattanzi e ricordata anche da E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 3, che fa altresì menzione della vicenda che ha riguardato «la sentenza n. 134 del 2012 e la sentenza n. 222 del 2018 in tema di pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta».

[93] V. Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 11 del *cons. in dir.*

[94] E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 3.

[95] Come ha osservato E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 3, «la soluzione dell'incostituzionalità accertata ma non dichiarata avrebbe avuto, nella specifica (ma quanto replicabile?) ottica del caso in esame, una conseguenza paradossale: la battaglia di Marco Cappato avrebbe portato al riconoscimento teorico delle sue ragioni, ma alla conseguenza pratica della sua condanna (o almeno al rischio serio della stessa, qualora la Corte di Assise avesse tenuto fermo quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione con riferimento alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata)». Sul tipo di decisione adottata, di altro avviso è M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione Giustizia*, 19 novembre 2018.

ISSN 1971-9892

Come si diceva poco sopra, non si intende scendere nel merito della questione, sul quale si è a lungo riflettuto, volendo in questa sede mettere in evidenza come la Corte, in aggiunta a quanto già detto, abbia voluto "facilitare" il lavoro al Parlamento fissando una cornice di disciplina della quale tenere conto. Non a caso, infatti, dopo aver osservato (per fortuna, verrebbe da dire) che «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione»[96], precisa che vi sono «situazioni come quella del giudizio a quo» nelle quali la scienza medica e la tecnologia non consentono «di restituire [ai pazienti] una sufficienza di funzioni vitali»; a tal proposito, la Corte ne elenca tre, precisando che esse sono (a suo avviso) da considerare «ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi […] a un mantenimento artificiale in vita non più voluto»[97]. Al di là della condivisibilità di queste (ed altre) affermazioni, muovendo da esse la Corte giunge – come detto – a rilevare l'assenza nell'ordinamento di una legislazione che dia la possibilità al medico «di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti […] a determinarne la morte»[98]. La Corte è dell'idea «di non poter porre rimedio, almeno allo stato», al «vulnus» rilevato attraverso una sentenza di mero accoglimento, in quanto la non applicazione della norma penale censurata alle situazioni elencate (compresa quella dalla quale è originata la questione) «lascerebbe […] del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni»[99]. La Consulta ha cura di precisare che «i delicati bilanciamenti […] indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte»[100]. Alla luce di quanto detto e tornando alla tecnica processuale prescelta, la Corte ha ritenuto di voler far «leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale», sospendendo, come detto, il giudizio *a quo*[101] e rinviando al 24 settembre 2019 la definizione della causa. Quale efficacia ha, però, da un punto di vista non soltanto formale ma anche sostanziale la decisione in discorso per gli altri giudizi (e giudici)?[102] In ogni caso, si dà luogo, così, ad una sorta di *vacatio sententiae*, prevista in alcuni ordinamenti, nei quali però alla scadenza, nell'inerzia del legislatore, si produce automaticamente l'effetto dell'annullamento

[96] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.*
[97] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.*
[98] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 9 del *cons. in dir.*
[99] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 10 del *cons. in dir.*
[100] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 10 del *cons. in dir.*
[101] V. Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 11 del *cons. in dir.*
[102] Cfr., sul punto, tra gli altri, A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in questa *Rivista*, Studi, I/2019, 109.

ISSN 1971-9892

della norma impugnata, conseguenza che non si sarebbe avuta nel nostro caso, nel quale la norma sarebbe rimasta formalmente in vigore[103].

Quali alternative avrebbe avuto la Corte? Avrebbe potuto ricorrere ad una sentenza di inammissibilità, al fine di rispettare la discrezionalità del legislatore (come accaduto in passato)[104], oppure ad una sentenza-monito, ad una additiva di principio[105] o, infine, ad una

[103] … come osserva A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali*, cit., 108; v. anche ID., *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in questa *Rivista*, Studi, III/2018, 575; cfr. anche P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale*, cit., § 5.1. Spunti comparatistici sono offerti, tra gli altri, da M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1 dicembre 2018, § 5, che ricorda anche le sentenze tedesche di incompatibilità. Questo tipo di decisioni è richiamato pure da A. MORELLI, *Principio di totalità e "illegittimità della motivazione"*, cit., 487; N. FIANO, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 ottobre 2018 (l'A. aveva già discusso della tipologia di decisioni in parola nel suo *La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte Costituzionale tra dichiarazione di incostituzionalità e discrezionalità del Parlamento: uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale tedesca*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 29 giugno 2016); U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'*, cit., § 2; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale*, cit., § 3; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., § 4; E. FURNO, *Il "caso Cappato"*, cit., 150; M. D'AMICO, *Il "Caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale*, cit., § 3; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 662, nota 49.

[104] … come rileva A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali*, cit., 108. Effettivamente è questo il tipo di decisione che il giudice delle leggi dovrebbe adottare quando si tratta di *political quaestions* (cfr. art. 28, l. n. 87 del 1953), ammesso che quella in esame lo sia (come pare) [cfr., tra i tanti, anche A. PUGIOTTO, *Variazioni processuali sul "caso Cappato"*, in AA.VV., *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, cit., 41 s., che non concorda con questa opzione; F. BIONDI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti* inter partes *ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità* (24 giugno 2019), Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019, § 2]. Secondo M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 664, la discrezionalità del legislatore sarebbe un «limite relativo» che si oppone all'operato della Corte, potendo essere superato da quest'ultima nel caso in cui «l'inerzia del legislatore» dovesse dare vita ad «omissioni incostituzionali». È comunque da precisare che l'inerzia delle Camere potrebbe talora considerarsi una espressione della discrezionalità del legislatore [cfr., dell'A. da ult. cit., *Corte costituzionale e Legislatore*, cit., 62, e ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, in *federalismi.it*, 3/2021, 58]. Al tempo stesso, la scelta di superare la discrezionalità del legislatore è essa stessa carica di una certa discrezionalità da parte della Consulta, come osserva A. MORELLI, *La voce del silenzio*, cit., 726.

[105] Si ricordi che la Corte non può usare le manipolative in materia penale, ma in questo caso si sarebbe trattato di un intervento in «*bonam partem*», per «contrastare un'incostituzionalità *già acclarata*»; v. C. SALAZAR, «*Morire sì, non essere aggrediti dalla morte*», cit., 587, che rammenta come sia «modificato il proprio approccio riguardo alla possibilità di intervenire nella materia penale, in particolare superando la tradizionale dottrina delle "rime obbligate" nella individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima». Sul punto, tra i tanti, cfr., da ultimo, anche G SORRENTI, *Intervento al Seminario 2019 di "Quaderni costituzionali"*, dal titolo: *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 8 giugno 2019, 2.

ISSN 1971-9892

interpretativa di accoglimento[106]. Tuttavia, il giudice delle leggi tiene a sottolineare lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale»[107] che sta alla base (ma solo apparentemente)[108] della scelta operata, riconoscendo ancora una volta al legislatore il compito di porre in essere le opportune operazioni di bilanciamento tra «valori di primario rilievo» (come nel caso in questione) e dando ad esso la possibilità di compiere «ogni opportuna riflessione e iniziativa» per evitare che «una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili», ma anche «scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale»[109].

3.1. (Segue) *Alcune considerazioni sull'ord. n. 207 del 2018*

Sembra adesso opportuno svolgere qualche ulteriore considerazione sui profili processuali della vicenda. In via preliminare, è opportuno appuntare l'attenzione su alcuni passaggi della decisione in parola che, secondo un'interpretazione testuale, appaiono degni di particolare interesse.

Come detto, la Corte afferma che «almeno allo stato» non tocca ad essa porre rimedio al vuoto legislativo, che pure rintraccia; questo *obiter dictum*, non poco carico di «ambiguità»[110], ha fatto da subito pensare che la Consulta si volesse lasciare aperta la possibilità di intervenire in un secondo momento, dando in un certo senso la precedenza al Parlamento ma reputandosi (implicitamente) pronta a provvedere in seguito[111].

Tuttavia, se le operazioni di bilanciamento (frutto anche di scelte politiche), come la stessa Corte afferma, spettano al legislatore, non dovrebbe essere possibile che vengano compiute dal giudice delle leggi, mai: come dire, "né prima né dopo". È anche vero, però, che nel momento in cui la Corte si espone, rilevando l'incostituzionalità di una norma, non può consentire che quest'ultima rimanga in vigore *sine die*. In ogni caso, la Consulta, pure intervenendo in un secondo momento, svolge comunque quel ruolo di supplenza di cui si è detto e che va al di là delle sue competenze, eventualità che la Corte dichiara di voler evitare. L'alternativa, allora, avrebbe potuto essere la seguente: o non sbilanciarsi (almeno in modo così netto) ed eventualmente indirizzare solo un ("ordinario") monito al legislatore oppure pronunciarsi con un'additiva.

---

[106] Cfr. A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali*, cit., 110.

[107] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 11 del *cons. in dir.*

[108] Cfr., tra gli altri, P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale*, cit., § 6.

[109] Corte cost. n. 207 del 2018, p.to 11 del *cons. in dir.*

[110] Cfr. J. LUTHER, *Corte "incappata"?*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 luglio 2019, § 8.

[111] Sul punto, cfr. anche G. BRUNELLI, *Imparare dal passato: l'ord. n. 207/2018 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 giugno 2019, § 2.

ISSN 1971-9892

A ben guardare, però, la Corte incidentalmente afferma che solo «in linea di principio» quei bilanciamenti spettano al Parlamento. Questo è il secondo passaggio che fa riflettere. Forse tale espressione è da intendersi in altro modo e cioè come "in prima battuta"[112]. Anche in questo caso, verrebbe da chiedersi se è possibile che in uno Stato di diritto, in cui vige il principio di separazione dei poteri (che si rischia di pregiudicare)[113] ed in cui la certezza del diritto è un valore fondamentale, le competenze costituzionalmente attribuite ai vari organi siano da intendere solo "in linea di principio".

Piuttosto si potrebbe dire che decisioni come quella qui in esame «rafforzano il nuovo protagonismo della Corte» che a sua volta è «effetto e causa degli smottamenti che nell'attuale sistema istituzionale producono una pericolosa mobilità dei confini tra i poteri dello Stato»[114].

Al di là delle possibili speculazioni teoriche, due cose appaiono certe: in questo modo, ancora una volta, la Corte si è lasciata aperta la strada di scegliere se e quando intervenire al posto del Parlamento e, inoltre, è ben consapevole che, quando interviene, si sostituisce (appunto, quale supplente) al legislatore non esercitando il suo "compito naturale", ma una funzione che non le è propria… almeno in linea di principio. Anche in questo caso, peraltro, assistiamo ad un «parziale sacrificio sia di alcune regole processuali sia della stessa natura del processo costituzionale incidentale»[115]; invero, non manca in dottrina una visione opposta, sostenuta da chi – al contrario – rileva che «un maggiore attivismo della Corte» sia forse volto a «tamponare una progressiva atrofizzazione del giudizio in via incidentale», a motivo sia del «dovere di interpretazione conforme» che della «necessità di una soluzione costituzionalmente obbligata»[116].

---

[112] Sul punto, cfr. anche F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato"*, cit., § 5; M. D'AMICO, *Il "Caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale*, cit., § 3.

[113] Cfr. P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale*, cit., § 6. Di recente, v. A. RUGGERI, *Separazione dei poteri e dinamiche della normazione*, in questa *Rivista*, Studi, I/2024, spec. 406 ss.

[114] C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'"ordinanza Cappato"*, in *Diritti fondamentali*, 1/2019, § 4. Di altro avviso è S. PENASA, *Il seguito dell'ordinanza 207: mutamento (nella continuità) di paradigma costituzionale e (necessaria) leale collaborazione tra poteri*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 30 giugno 2019, § 4, per il quale «l'atteggiamento della Corte rientr[a] pienamente nella fisiologia del dinamico evolversi del progetto costituzionale».

Che possano considerarsi "fisiologiche" le «oscillazioni giurisprudenziali» alle quali spesso si assiste, anche causate da un uso imprevedibile delle regole processuali, dalla Corte poste in bilanciamento, non si è affatto convinti (in questo senso, v. anche A. MORELLI, *Principio di totalità e "illegittimità della motivazione"*, cit., 487, rispetto alla vicenda, qui accennata, delle sentt. n. 10 e 70 del 2015).

[115] F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato"*, cit., § 1.

[116] È di questa opinione G.P. DOLSO, *Profili processuali dell'ord. n. 207 del 2018*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019, § 3.

ISSN 1971-9892

In aggiunta a quanto detto, è opportuno notare che la Consulta non fa mistero dei suoi «poteri di gestione del processo costituzionale»[117]; ma a questo punto viene spontaneo chiedersi come conciliare tale possibilità di gestione con la presenza delle regole che disciplinano il processo dinanzi alla Corte e che invece pongono (*rectius*, dovrebbero porre) un preciso argine alla discrezionalità di quest'ultima[118].

Inoltre, indicando le situazioni che sarebbero da prendere in considerazione per non ritenere punibile l'aiuto al suicidio, la Corte opera una sorta di dettatura al legislatore che appare incoerente con quella «opportuna riflessione e iniziativa» che invece essa auspicava che il Parlamento compisse entro il 24 settembre 2019[119]. Infatti, c'è chi ha notato che quella della Corte è stata solo una «apparente deferenza nei confronti del legislatore», al quale sarebbe spettato «non soltanto di occuparsi della questione ma di farlo seguendo la via segnata dal Giudice delle leggi» (diverso sarebbe stato il caso di accoglimento parziale, che poi avrebbe lasciato al Parlamento una più ampia libertà di intervento)[120].

Com'è stato detto, appare una «decisione di "delega" al legislatore»[121], che si ritrova già delimitato il «perimetro» della sua azione e, in definitiva, «sotto scacco»[122]. Cosa sarebbe potuto accadere qualora entro questa data il legislatore non avesse dato seguito alla richiesta della Consulta?[123] Non si trascuri, peraltro, che un intervento di questo tipo esulava dal c.d.

---

[117] Cfr., al riguardo, AA.VV., *Sull'ordinanza Cappato*, cit., 214 ss.

[118] Sul punto, cfr., in chiave critica, C. GIUNTA, *Riflessioni*, cit., § 4.

[119] A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali*, cit., 108, osserva che forse è «forzato» parlare di «direttive» date dalla Corte al legislatore; certo è, però, che prospettando «taluni punti meritevoli di essere toccati» nella futura disciplina la Consulta «lascia intendere tra le righe cosa da essa ci si aspetta al fine di poterla considerare pienamente rispettosa […] della Costituzione», almeno a suo avviso. G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., § 4, rileva che la Corte «ha "invitato" il Parlamento *non a decidere o meno* se introdurre il suicidio assistito ma ad introdurre la disciplina relativa, *in un certo modo* ed *entro un certo tempo*» (c.vi test.).

[120] F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato"*, cit., § 4 (c.vo testuale). Sul punto, cfr. anche G. RIVOSECCHI, *Osservazioni sull'ord. n. 207 del 2018 e sul possibile "seguito": una (doppia) pronuncia ritagliata sul caso concreto*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 22 giugno 2019, § 3.

[121] Tra gli altri, v. A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi*, cit., § 1; P. CARNEVALE, *Incappare in…* Cappato, cit., 366.

[122] P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale*, cit., § 5.2.

[123] I possibili sviluppi futuri della questione sono stati immaginati da molti autori; di recente, v. P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *federalismi.it*, 5/2019, § 4; P. CARNEVALE, *Sull'esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 giugno 2019. L'A. non manca di osservare che il legislatore solo in parte potrebbe dare soddisfazione alla Corte.

ISSN 1971-9892

"contratto di governo"[124]; inoltre, si sarebbero dovute conciliare le considerazioni della Corte con la disciplina delle cure palliative (concettualmente distanti dall'eutanasia)[125], aventi «un ruolo essenziale nel garantire la dignità nella fase finale della vita» ed oggetto di un vero e proprio diritto che «esiste sulla carta per tutti, ma nei fatti solo per alcuni» (v. art. 2 della legge n. 219)[126]. Infine, dare seguito alle indicazioni della Consulta avrebbe significato per il legislatore andare oltre il Codice deontologico medico, al cui art. 17 è sancito che «il medico, anche su richiesta del paziente, non debba effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte»[127]; insomma, sembrava in salita la strada che avrebbe dovuto condurre il Parlamento a cogliere (e tradurre in norme) le indicazioni contenute nell'ord. n. 207.

Già in quel momento si immaginava che qualora quest'ultima non avesse avuto il seguito sperato a Palazzo della Consulta, la più probabile reazione del giudice delle leggi sarebbe potuta essere la declaratoria d'incostituzionalità (non tanto della norma in questione quanto della omissione del legislatore)[128], ma non si poteva escludere che la Corte potesse propendere per un ulteriore rinvio della trattazione[129]; com'è stato rilevato, qualora avesse cambiato orientamento si sarebbe auto-delegittimata, ma se intanto fosse cambiata la composizione del collegio o l'opinione di qualche giudice?[130] Non si poteva del tutto escludere, pertanto, qualche "colpo di scena" e addirittura una generale rivalutazione della

---

[124] Cfr. M. PICCHI, *"Leale e dialettica collaborazione" fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2018, 17.

[125] Cfr. G. RAZZANO, *La dignità nell'ultima fase della vita: le cure palliative*, in M. Ronco (a cura di), *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Torino, 2019, 93 ss.

[126] … come opportunamente osserva M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria*, cit., § 7, al quale si rimanda per i riferimenti testuali. Non a caso G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., § 7, osserva che se l'obiettivo è davvero quello della tutela del malato sarebbe opportuno «tirare la volata per garantire concretamente le cure palliative della legge 38 del 2010 a tutti quelli che, non volendo "essere suicidati", ancora aspettano la concreta attuazione del diritto a vivere con dignità l'ultima fase della propria esistenza».

[127] Tra gli altri, richiamano questo non irrilevante profilo G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., § 5, e A. D'ALOIA, *In attesa della legge*, cit., § 5. Che l'art. 17 abbia «un contenuto piuttosto problematico» lo rileva anche G. CAMPANELLI, *Quali le possibili motivazioni di una sentenza sul merito della Corte, a fronte di un legislatore silente*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 29 giugno 2019, § 1.

[128] Cfr. R. ROMBOLI, *Caso Cappato*, cit., § 3, che paventa anche la possibilità che la Corte possa, in caso di inerzia del legislatore, pronunciarsi con una sentenza interpretativa (che conduca all'infondatezza o all'inammissibilità) volta ad escludere l'applicabilità dell'art. 580 c.p. a casi come quello ad oggetto della questione.

[129] Soluzione che tra i molti altri è prospettata da C. SALAZAR, *«Morire sì, non essere aggrediti dalla morte»*, cit., 588; P. ZICCHITTU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale*, cit., § 5.2.

[130] Cfr. A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali*, cit., 109; v. anche E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 8; M. PICCHI, *«Leale e dialettica collaborazione»*, cit., § 4.

ISSN 1971-9892

questione[131]. Insomma, la vicenda era (ed è) tanto interessante quanto complessa e seria, anche perché – come osservato in dottrina – «qui non ci troviamo soltanto di fronte alla volontà della Corte di "attivare un nuovo processo politico", ma anche, in qualche modo, di indirizzarlo nel merito attraverso la predeterminazione di precisi canoni di compatibilità costituzionale. Il tutto intervenendo in una materia che […] è *già stata recentemente oggetto di atti di indirizzo politico-parlamentare*»[132], anche perché – e questa non sembra essere una cosa di poco conto – riguarda scelte aventi natura «squisitamente politica»[133]. A ciò si aggiunga che nel caso in questione il giudice delle leggi ha «trasformato in necessità costituzionale una scelta *politica*, *discussa* e *minoritaria*», se considerata in riferimento ai «47 Stati della CEDU»[134].

Concludendo sul punto, ciò che ancora una volta si può rilevare è che il giudice delle leggi, "inventando" una nuova tecnica decisoria[135], è passato dal piano della "giurisdizione" (latamente intesa) a quello della normazione; obbligato o meno a farlo, giustificabile e condivisibile oppure no, rimane il dato di fatto che egli, con un'operazione innovativa, si è posto in un rapporto dialettico con il legislatore, in parte avendo già operato un ruolo di supplenza[136], ruolo che si è dichiarato pronto a svolgere fino in fondo se il Parlamento fosse rimasto sordo e inerte[137]. Intanto si è aggiunta un'altra "freccia" all'"arco"[138] della Corte,

---

[131] Cfr. E. Grosso, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 9; A. Ruggeri, *Due questioni e molti interrogativi*, cit., § 1.

[132] E. Grosso, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 4 (c.vo test.); di "attivare un nuovo processo politico" discorre M. Massa, richiamato da Grosso.

[133] G. Razzano, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., § 7.

[134] G. Razzano, *Le discutibili asserzioni dell'ordinanza Cappato*, cit., § 2.

[135] A tal proposito, fa notare E. Grosso, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 1, «non qualsiasi *condotta* processuale è idonea ad assurgere […] a nuova *tecnica decisoria*»; nel caso in esame, per l'A. è da escludere che la soluzione adottata dalla Corte possa costituire una nuova «regola» o «tecnica» suscettibile di applicazione generalizzata (v. anche §§ 3 s., ma *passim*). Sul punto si concorda, sebbene non si possa escludere "a monte" che un determinato comportamento tenuto dal giudice delle leggi (e neanche quello in discorso) dia vita ad una nuova tecnica decisoria. Questo lo si può dire solo in un tempo successivo; talvolta potrebbe anche accadere (E. Grosso, al § 3, rileva che non è affatto detto che la Corte usi nuovamente la tecnica dell'ord. n. 207, facendo opportunamente notare che in qualche caso non sarebbe immaginabile la replicabilità di questa tecnica: § 5). Cfr. anche F. Dal Canto, *Il "caso Cappato"*, cit., § 1; M. D'Amico, *Il "Caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale*, cit., § 1, auspica che la tecnica utilizzata con l'ord. n. 207 non sia un «caso isolato». Che non si tratti di una «nuova tecnica decisionale» è dell'avviso G. Repetto, *La Corte, il caso Cappato e "la parola che squadra da ogni lato"*, Intervento tenuto al Seminario 2019 di *Quaderni costituzionali*, dal titolo *Dopo l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, svoltosi a Bologna il 27 maggio 2019, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019, § 4.

[136] Cfr. G. Brunelli, *Imparare dal passato*, cit., § 2. Ad avviso di G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 32, quella del rinvio a "data fissa" – com'è stato chiamato – era una facoltà alla Corte «indubbiamente spettante».

[137] Cfr. A. Ruggeri, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale*, cit., 573.

[138] La stessa metafora è usata anche da M. Bignami, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale*, cit., § 4.

ISSN 1971-9892

ossia un nuovo tipo di decisione: quelle di «incostituzionalità prospettata» (e non «accertata»)[139], come il Presidente Lattanzi ha definito l'ord. n. 207[140]. Grazie a questa tecnica, la Corte ha avuto (ed ha) la possibilità di mantenere «intatti» i propri poteri, non già in vista di future questioni analoghe, ma in merito – appunto – a quella «prospettata»[141]. Anche in questo caso, come in quello della sent. n. 10 sopra citata, in un certo senso, ha acquistato un particolare significato la «mutazione del contesto fattuale», che in tale circostanza rileva in riferimento al progresso scientifico, in grado di «trasforma[re] la morte, da evento naturale, in un percorso artificiale»[142].

3.2. *Il finale (non a sorpresa) della vicenda "dj Fabo-Cappato" (la sent. n. 242/2019)*

Trascorso un anno dall'ord. n. 207, nel silenzio del legislatore, com'è noto, la Corte si è pronunciata con la sent. n. 242 del 2019[143], con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui non escludeva la punibilità di colui che, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219 del 2017 (o con modalità equivalenti, nel caso di fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge), avesse agevolato il suicidio di chi si trovasse nelle quattro condizioni (non alternativamente ma cumulativamente considerate) espresse nell'ordinanza dell'anno prima[144]. In altre parole, la Corte ha precisato

---

[139] Prospettando l'incostituzionalità, infatti, la Corte non ha chiuso la questione, ma l'ha aperta, come osserva C. TRIPODINA, *Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire "nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire"*, Intervento tenuto al Seminario 2019 di *Quaderni costituzionali*, dal titolo *Dopo l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, svoltosi a Bologna il 27 maggio 2019, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 14 giugno 2019, § 7.

[140] V. la Relazione del Presidente Lattanzi del 21 marzo 2019, reperibile in *Corte costituzionale* e ricordata anche da E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 3.

[141] … come osserva efficacemente E. GROSSO, *Il "rinvio a data fissa" nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., § 3.

[142] Si tratta, ad avviso di C. SALAZAR, *«Morire sì, non essere aggrediti dalla morte»*, cit., 577 (dalla quale i riferimenti testuali sono tratti), di un "percorso" «che i farmaci e le macchine possono prolungare per una durata indeterminabile *a priori*, offrendo una strategia di differimento dell'uscita dalla vita che però, non potendo assicurare l'eliminazione della sofferenza, talvolta può trasformare il corpo in una insopportabile prigione».

[143] Tra i tanti, al riguardo, cfr. F. LAUS, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 65 ss.; A. MORELLI, *La voce del silenzio*, cit., spec. 727 ss.; F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle rime obbligate? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Diritti fondamentali*, 1/2020, 639 ss.

[144] Come si diceva, si fa riferimento al caso in cui «venga agevolata l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (p.to 5 del *cons. in dir.*). Per inciso, si noti che nel comunicato-stampa del 25 settembre 2019, la Corte aveva inserito una "e" al posto della "o", le sofferenze

ISSN 1971-9892

che «il divieto assoluto di aiuto al suicidio [finiva] per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita»[145].

Pertanto, il giudice delle leggi, prendendo atto dell'inerzia del legislatore e che un intervento di quest'ultimo non fosse all'orizzonte, riteneva di non potersi «ulteriormente esimer[e] dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l'ordinanza n. 207 del 2018»[146]; la Consulta, però, non ha mancato di osservare come una pronuncia di illegittimità costituzionale «faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese»[147].

La Corte, inoltre, ha chiarito che la tecnica utilizzata con l'ordinanza dell'anno prima rispondeva alla «logica» che sottende «il collaudato meccanismo della "doppia pronuncia"», sulla base del quale – com'è noto – ad una pronuncia monitoria di inammissibilità rimasta inascoltata segue una decisione di accoglimento. Infatti, come osservato dalla Corte, il decorso del tempo sopportabile in nome del rispetto della discrezionalità del legislatore (al quale si deve riconoscere «priorità») non può che essere limitato, al fine di «garantire la legalità costituzionale». Insomma, anche al limite della discrezionalità del legislatore c'è un limite, dettato dalla necessaria tutela dei diritti fondamentali, la cui salvaguardia non può essere «menomata» (come, ad avviso della Consulta, nel caso in questione)[148].

In attesa dell'intervento del legislatore, allora, la Corte ha ritenuto di poter ricavare «dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non [fosse intervenuto] il Parlamento»[149].

---

dovendo essere sia fisiche che psicologiche; in sentenza, come si è ora detto, ha mostrato di volersi regolare diversamente e, sebbene si tratti di una sola lettera, non pare sia una modifica di poco conto; sul punto non è possibile intrattenersi.

La Corte, inoltre, precisa che l'illegittimità costituzionale fa riferimento solo ai casi di aiuto al suicidio di coloro che potrebbero comunque lasciarsi morire rinunciando alle cure (per questo, infatti, si fa richiamo agli artt. 1 e 2 della l. n. 219 del 2017). Le «condizioni e le modalità di esecuzione [devono essere] verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente» (p.to 8 del *cons. in dir.*).

[145] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 2.3 del *cons. in dir.*

[146] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 4 del *cons. in dir.*

[147] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 4 del *cons. in dir.*

[148] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 4 del *cons. in dir.*

[149] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 4 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

In chiusura, infatti, il giudice delle leggi si è augurato che il legislatore provvedesse al più presto, appunto, con una «sollecita e compiuta disciplina»[150]. Ciò, a distanza di 6 anni, non è ancora avvenuto.

Non sembra necessario soffermarsi ulteriormente sulla sentenza, che altro non è che il naturale e (questo sì) prevedibile svolgimento del ragionamento avviato con l'ord. n. 207, né sulle successive sentenze che hanno delimitato la portata della stessa sent. n. 242 del 2019 (sentt. nn. 135 del 2024 e 66 del 2025). È stato infatti nell'ordinanza del 2018 che la Corte ha esercitato tutta la sua "forza politica", limitandosi successivamente a rimanere coerente con quanto già detto. Per tale ragione, quindi, la sent. n. 242 non presenta profili di particolare novità e rilievo ai fini di questo studio, nel quale si vuole solo dare atto di come sia finita la delicata vicenda "dj Fabo-Cappato".

4. *Il seguito della tecnica decisionale usata nel caso "dj Fabo-Cappato" ed altre scelte giurisprudenziali inedite: l'ergastolo ostativo e le diffamazioni a mezzo stampa*

Prima di proseguire, non si può fare a meno di rilevare che la tecnica decisoria sfruttata dalla Corte nel caso "dj Fabo-Cappato" è stata utilizzata dalla Consulta almeno in altre due rilevanti occasioni: quella relativa all'ergastolo ostativo (ordd. nn. 97 del 2021, 122 e 227 del 2022)[151] e quella relativa alle diffamazioni a mezzo stampa (ord. n. 132 del 2020 e sent. n. 150 del 2021).

In riferimento al primo caso[152] (anche in questa circostanza, l'ord. n. 97 ha la "veste" di una sentenza) la Consulta, come già fatto in precedenza, ha rinviato la causa a se stessa. In breve, il giudice *a quo* aveva sollevato una questione di legittimità su una serie di norme «nella parte in cui [escludevano] che [potesse] essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non [avesse] collaborato con la giustizia»[153]. Come rileva il giudice delle leggi, il

[150] Corte cost. n. 242 del 2019, p.to 9 del *cons. in dir.*

[151] Dopo due rinvii, con la terza ordinanza la Corte ha restituito gli atti al giudice *a quo*, per *ius superveniens*, il d.l. n. 162 del 2022 (poi conv. in l. n. 162 del 2022), essendo mutato il quadro normativo, come ricorda M. RUOTOLO, *Moniti "rafforzati", attenuazione delle "rime obbligate", modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità*, cit., 211. In argomento, cfr. G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Milano, 2023, 66.

[152] Al riguardo, si rimanda ai molti commenti apparsi, per gentile concessione, su questa *Rivista*, in testa alla decisione. Cfr. anche A. MORRONE, *Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 sull'ergastolo ostativo*, in questa *Rivista*, Studi, II/2021, 463 ss.

[153] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 1 del *cons. in dir.* Come si legge poco dopo, «è quindi sottoposta a verifica di legittimità costituzionale la disciplina che non consente di concedere lo specifico beneficio della liberazione

ISSN 1971-9892

tema dell'ergastolo ostativo era stato di recente affrontato dalla Corte EDU nella sent. *Viola c. Italia*. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Consulta ha osservato che «l'accesso alla liberazione condizionale ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra»[154]; tra l'altro, la Consulta ha rilevato che «alla stregua dei principi costituzionali, il connotato di perpetuità dell'ergastolo non può autorizzare, sia pure dopo l'esito negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, una preclusione assoluta all'ottenimento di un nuovo beneficio, naturalmente se sussista il presupposto del sicuro ravvedimento»[155]. Alla luce di quanto detto, la Corte è dell'avviso – già espresso in precedenza – che se «la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale»[156]. La giurisprudenza di Strasburgo conforta questa impostazione.

Impedire *a priori* la misura della libertà condizionale si basa su una «presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante», il che «mostra la propria irragionevolezza, perché si basa su una generalizzazione che i dati dell'esperienza possono smentire»[157]. Non è da trascurare che – come osservato dalla Corte nella sent. n. 253 del 2019 in questa circostanza richiamata[158] – «quale condizione per il possibile accesso alla liberazione condizionale, il condannato alla pena perpetua è caricato di un onere di collaborazione, che può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati»[159]. Pertanto, la Consulta, pur sottolineando l'importanza della collaborazione da parte del condannato, ha altresì osservato che considerarla «l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale» pone problemi di "compatibilità" rispetto alla Carta[160]. Non è possibile, infatti, per il giudice delle leggi, adottare una

---

condizionale al condannato all'ergastolo, per delitti di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata)» (p.to 2 del *cons. in dir.*).

[154] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 3 del *cons. in dir.*

[155] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 3 del *cons. in dir.*

[156] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 3 del *cons. in dir.* (che richiama sent. n. 161 del 1997).

[157] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 6 del *cons. in dir.*

[158] sulla quale v. A. PUGIOTTO, *La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro della ostatività penitenziaria*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2020, 161 ss.

[159] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 6 del *cons. in dir.*

[160] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 6 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

presunzione assoluta di pericolosità del condannato, dovendo invece essere relativa e, come tale, verificabile caso per caso dal tribunale di sorveglianza.

In altre parole, come si evince dall'ordinanza in discorso, la non collaborazione del condannato non può impedire (appunto, sempre e comunque) la concessione della libertà condizionale, come invece sanciscono le norme censurate[161]. La saldezza dei legami del condannato con l'organizzazione criminale (che escluderebbe la misura di beneficio) è, quindi, da valutare sulla base di una serie di elementi.

Detto tutto questo, la Corte costituzionale precisa che, «in tali condizioni, un intervento meramente "demolitorio" di questa Corte potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa»[162]. Pertanto, «appartiene […] alla discrezionalità legislativa, e non già a questa Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato [non collaborante] alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani [collaboranti]»[163]. La Consulta vuole, infatti, evitare che un suo intervento possa «determinare disarmonie e contraddizioni nella complessiva disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, nonché minare il rilievo che la collaborazione con la giustizia continua ad assumere nell'attuale sistema»[164].

Ad avviso della Consulta, si rendeva, quindi, necessaria una «complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa»[165], anche perché sarebbe stato poi necessario distinguere i casi dei condannati per delitti di stampo mafioso e dei condannati per reati di altro tipo. Inoltre, a dire della Corte, un suo intervento avrebbe comportato il rischio di dare vita ad un «sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da tratti di incoerenza»[166], di talché «un accoglimento immediato delle questioni proposte, in definitiva, [avrebbe comportato] effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame»[167].

Pertanto, «esigenze di collaborazione istituzionale» hanno spinto la (o, addirittura, hanno imposto alla) «Corte di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, il rinvio del giudizio in corso e di fissare una nuova discussione delle questioni

[161] Cfr. Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 8 del *cons. in dir.*

[162] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 8 del *cons. in dir.*

[163] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 9 del *cons. in dir.* Si legge ancora: «si tratta qui di tipiche scelte di politica criminale, destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri di questa Corte. Come detto, esse pertengono, nel quomodo, alla discrezionalità legislativa, e possono accompagnare l'eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale».

[164] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 9 del *cons. in dir.*

[165] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 9 del *cons. in dir.*

[166] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 10 del *cons. in dir.*

[167] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 10 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

di legittimità costituzionale in esame», in modo da consentire «al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia»[168].

Per la Corte, infatti, «spetta in primo luogo al legislatore […] ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata», ad essa spettando il «compito […] di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte (ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018)»[169].

Come nel caso "dj Fabo-Cappato", riconoscendosi il ruolo di "*dominus*" del processo costituzionale, il giudice delle leggi ha concesso un anno di tempo al Parlamento, al tempo stesso, indicando a quest'ultimo la direzione da seguire.

Si precisa che, in questa e nelle altre circostanze che si richiamano, non interessa troppo verificare che ascolto abbia avuto la voce della Corte (questo aspetto meriterebbe, infatti, un'apposita ed opportuna indagine), rilevando piuttosto la tecnica usata da quest'ultima e, in definitiva, il suo modo di rapportarsi con gli altri organi costituzionali, primo fra tutti il Parlamento.

Si può notare che, per un verso, in forza di una necessaria collaborazione istituzionale, la Corte si pone rispettosa della discrezionalità legislativa ma, per altro verso, continua a svolgere una funzione di stimolo e di indirizzo nei confronti delle Camere, che quindi vengono poste davanti ad un "*aut aut*".

Anche nel caso dell'ord. n. 132 del 2020 e della, conseguente, sent. n. 150 del 2021[170], in materia di diffamazioni a mezzo stampa, la Corte ha adottato lo schema della doppia pronuncia, sulla falsariga (più o meno) del caso "dj Fabo-Cappato". Con la prima pronuncia (un'ordinanza, anche in questo caso, avente sostanza di sentenza), la Consulta, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha chiarito che, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente[171], fosse «necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica»[172]. Nel sottolineare l'importanza, per un ordinamento democratico come il nostro, della libertà di manifestazione del pensiero e, specificamente, della libertà di stampa, il giudice delle leggi sottolinea che l'attività giornalistica deve essere adeguatamente tutelata, sebbene anch'essa – com'è ovvio – vada

[168] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 11 del *cons. in dir.*

[169] Corte cost. n. 97 del 2021, p.to 11 del *cons. in dir.*

[170] Sulle decisioni ora richiamate, v., variamente, G. D'Amico, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 62 ss.

[171] In particolare, le censure erano mosse nei confronti dell'art. 595, III comma, c.p. e dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948.

[172] Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 7 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

incontro a limiti, essendo suscettibile di essere bilanciata con altri interessi e diritti di rango costituzionale e convenzionale[173].

Fatte queste precisazioni, il giudice delle leggi osserva che la disciplina sancita nelle norme censurate[174] è frutto di un bilanciamento «divenuto ormai inadeguato»[175], essendo sproporzionata – salvi casi eccezionali – la previsione di pene detentive per i giornalisti[176]. Come si può notare, la Corte fa ricorso al principio di proporzionalità che molte volte, come ora si dirà, ha utilizzato nell'esprimersi in materia di dosimetria penale.

A tal proposito, la Corte precisa che il compito di intervenire in materia spetta «in primo luogo» (*obiter dictum* particolarmente rilevante) al legislatore, al quale – però – la Consulta offre una precisa indicazione (come avvenuto nel caso "dj Fabo-Cappato"): egli, infatti, «potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio»[177]. Non vi è chi non veda che, se per un verso, la Corte, in un primo momento, si ferma e "rinvia" al Parlamento, per altro verso, dice a quest'ultimo come comportarsi: lasciare la previsione della pena detentiva per i casi più gravi e, per il resto, prevedere solo quella pecuniaria.

Il giudice delle leggi non manca di riconoscersi il compito di verificare *ex post* le scelte del legislatore (se conformi o meno alla Carta), non potendo intervenire in prima battuta a causa della «limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisori», di talché una pronuncia di accoglimento – almeno in quella fase – avrebbe rischiato di provocare «lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco»[178].

Pertanto, in spirito di «leale collaborazione istituzionale»[179], la Corte sceglie di rimandare di un anno la trattazione della questione in parola.

Come già accaduto nel caso "dj Fabo-Cappato", a distanza di dodici mesi, nulla si era mosso e, ancora una volta, il legislatore non aveva dato seguito alle sollecitazioni provenienti

[173] Cfr. Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 7.3 del *cons. in dir.*

[174] … che prevedono, come ricorda la Corte, «in via rispettivamente alternativa e cumulativa, […] pene detentive e pecuniarie laddove il giornalista offenda la reputazione altrui, travalicando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica di cui all'art. 21 Cost.» (Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 7.3 del *cons. in dir.*).

[175] Corte cost. n. 132 del 2020, p.ti 7.1 e 7.2 del *cons. in dir.*

[176] Come si vedrà, in seguito, con la decisione dell'anno dopo della quale a breve si darà conto, la Corte non ha escluso in modo assoluto la pena detentiva nei confronti dei giornalisti, ma solo la cumulabilità della stessa con la pena pecuniaria.

[177] Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 8 del *cons. in dir.*

[178] Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 8 del *cons. in dir.*

[179] Corte cost. n. 132 del 2020, p.to 8 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

da Palazzo della Consulta. Anche in questo caso, non è possibile dire se l'inerzia del Parlamento debba interpretarsi come una precisa scelta politica o come l'incapacità di provvedere. Si giunge, così, alla sent. n. 150 del 2021[180], sulla quale, invero, c'è poco da dire. La Corte, come si legge, conferma «integralmente» le osservazioni fatte nell'ord. n. 132 e ad esse «si salda»[181].

La Consulta ribadisce che «l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU»[182]. Non è necessario ripercorrere minuziosamente la motivazione della Corte, che dichiara incostituzionale la norma che prevedeva che la pena detentiva si sarebbe dovuta cumulare a quella pecuniaria (l'art. 13 della l. n. 47 del 1948), ma non anche quella che prevede che le pene detentive e quelle pecuniarie sono alternative (art. 595, III comma, c.p.), mostrando come, in determinati casi (si pensi alla gravità che riveste la disinformazione come contrasto ad avversari politici), anche l'attività giornalistica, anziché porsi a presidio della democrazia, possa ledere quest'ultima[183]. Pertanto, la Consulta offre precise indicazioni ai giudici circa i casi nei quali, sulla base del principio di proporzionalità, essi devono (o, semplicemente, possono) comminare la pena detentiva[184]. La Corte, tra l'altro, esclude il contrasto dell'art. 595, III comma, c.p. con una serie di parametri costituzionali invocati da alcuni dei giudici remittenti. Infine, la Corte manda un messaggio al legislatore, con il quale precisa che quest'ultimo non si deve considerare tenuto «a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione»[185] ed evidenzia la necessità di provvedere, come già detto nell'ord. n. 132, ad una «complessiva riforma della disciplina vigente»[186].

---

[180] Al riguardo, v. L. MADAU, *Fai domani quello che potresti fare oggi. Un raffronto tra l'ordinanza n. 132 del 2020 e la sentenza n. 150 del 2021*, in *Nomos*, 3/2021, 1 ss. (l'A. mette in luce un «disallineamento» tra questa decisione e la precedente ord. n. 132: 13 ss.); D. MANELLI, *La diffamazione a mezzo stampa e il persistente dominio dell'inerzia legislativa nella tutela dei diritti*, cit., 94 ss.; A. CARDONE, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione giornalistica?*, in questa *Rivista*, Studi, I/2022, 349 ss.

[181] Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 2 del cons. in dir.

[182] Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

[183] Cfr. Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

[184] Si legge: «il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi» (Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 4.2 del *cons. in dir.*).

[185] Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 10 del *cons. in dir.*

[186] Corte cost. n. 150 del 2021, p.to 10 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

5. *Le rime (non sono più) obbligate*

5.1. *Il precedente rappresentato dalla sent. n. 236 del 2016*

Un primo caso degno di nota è quello della sent. n. 236 del 2016[187], in materia di alterazione di stato. Si precisa da subito, per chiarezza, che tale pronuncia rappresenta solo un primo segnale della sorte che avrebbero avuto, in seguito, le "rime obbligate"[188].

In questa circostanza, la Corte si trova ad intervenire sul minimo edittale della pena inflitta a chi, appunto, «nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità»[189].

La norma censurata, infatti, prevedeva che la pena prevista fosse da cinque a quindici anni.

Tuttavia, alla Consulta, questo "*range*" è apparso sproporzionato, «alla luce del reale disvalore della condotta punita»[190], andando esso a inficiare la funzione rieducativa della pena[191] e ponendosi in contrasto, al tempo stesso, con l'art. 3 e con l'art. 27 Cost.

Pur non potendo indugiare nel merito della vicenda, sembra utile ricordare – come fa la Corte – che in un precedente caso (quello deciso con l'ord. n. 106 del 2007) il giudice delle leggi aveva escluso che il diverso trattamento previsto nel I e nel II comma dell'art. 567 c.p. potesse dar luogo alla violazione dell'art. 3 Cost.

Nella sent. n. 236, la Corte, opportunamente, osserva che non spetta ad essa esprimersi sulla c.d. "dosimetria penale", ambito che – com'è ovvio – rientra nella competenza del legislatore.

Tuttavia, «laddove emergano sintomi di manifesta irragionevolezza, per sproporzione, di un trattamento sanzionatorio, e l'intervento della Corte costituzionale sia invocato, a fini di

---

[187] Su questa sentenza, v. V. MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, n. 6/2016, 2105 ss.; F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. Pen. Cont.*, 14 novembre 2016; C. PADULA, *Le "spinte centripete"*, cit., 72 s.

[188] Cfr. C. PADULA, *Le "spinte centripete"*, cit., 72. M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e Legislatore*, cit., 66, osserva che la decisione in parola «non può considerarsi come apripista» del filone giurisprudenziale con il quale la Corte ha superato le "rime obbligate", nella cui «logica» pare ancora muoversi con tale pronuncia (come, lo stesso A., fa notare in *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 61).

[189] Si tratta del II comma dell'art. 567 c.p., la norma ad oggetto della questione di legittimità costituzionale.

[190] Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

[191] Vale la pena di richiamare quanto osserva la Corte: «Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione *ab initio* del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa» (Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.2 del *cons. in dir.*).

ISSN 1971-9892

giustizia, dai giudici *a quibus*, questo è possibile, al ricorrere di determinate condizioni»[192]. A questo fine, però, la Consulta ritiene di doversi rifare a «precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo», quindi «a soluzioni già esistenti»[193]. Pertanto, precisa che lo scrutinio di costituzionalità si deve basare su quanto lo stesso art. 567 c.p. prescrive nei suoi due commi, limitandosi quindi ad una analisi tutta interna delle pene previste in caso di alterazione di stato nelle due fattispecie di cui discorre la previsione in parola. Queste ultime, come osserva la Corte, non sono talmente diverse da poter giustificare un differente trattamento sanzionatorio, essendo volte entrambe alla tutela dello stesso bene giuridico[194] e sussistendo, quindi, «non irrilevanti tratti comuni»[195].

Per tali ragioni, la Corte, attraverso la tecnica processuale della sentenza sostitutiva, rileva che il II comma dell'art. 567 c.p. è incostituzionale nella parte in cui fissa(va) un minimo ed un massimo edittale diversi rispetto a quelli previsti nell'ipotesi di reato di cui al I comma del medesimo articolo.

Incidentalmente, è possibile rilevare che proprio il giudizio di ragionevolezza, che anche in questo caso si è operato, richiede alla Corte una particolare «sensibilità politica»[196].

5.2. *L'importante sent. n. 222 del 2018*

Un altro caso che ha suscitato un certo scalpore all'interno della dottrina costituzionalistica (e non solo)[197] è stato quello relativo alla scelta della Consulta di allentare, in modo deciso, la «morsa» delle rime obbligate[198] (che, in qualche caso, sono apparse addirittura abbandonate)[199], prima necessarie per giustificare l'uso di una sentenza additiva

[192] Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.4 del *cons. in dir.*

[193] Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.4 del *cons. in dir.* Al riguardo, la Corte richiama anche quanto affermato nelle precedenti sentt. nn. 22 del 2007 e 148 del 2016.

[194] Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.5 del *cons. in dir.*

[195] Corte cost. n. 236 del 2016, p.to 4.5 del *cons. in dir.*

[196] C. PADULA, *Le "spinte centripete"*, cit., 70. Il tema venne affrontato anche in Assemblea Costituente, come ricorda A. MORRONE, *Corte costituzionale*, cit., 224 ss., ma *passim*.

[197] Ad esempio, per la penalista A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pena fissa e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2018, § 6.2, quello operato dalla Corte nella sent. n. 222 del 2018 (su cui ora ci si soffermerà) è un «deciso cambio di passo» con il quale il giudice delle leggi ha deciso in modo «sorprendente».

[198] In questi termini si esprime M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 650.

[199] Non a caso, infatti, C. PADULA, *Le "spinte centripete"*, cit., 72, osserva che la sent. n. 222 testimonia l'«abbandono "ufficiale" delle "rime obbligate"» da parte della Corte. Di altro avviso, è L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi*, L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *federalismi.it*, 12/2021, 251, per la quale non si tratterebbe di un abbandono, ma «dell'inserimento nella giurisprudenza costituzionale della possibilità di travalicare quel limite se ricorrono certe condizioni (quali l'inerzia del legislatore dinanzi alle sollecitazioni della Corte e l'esigenza di garantire tutela costituzionale a diritti

ISSN 1971-9892

(di regola)[200], quando lo si ritenesse opportuno. In altre parole, anche in questa circostanza, come nelle precedenti, sembra che ad avviso del giudice delle leggi il fine abbia giustificato i mezzi.

Con la sent. n. 222 del 2018[201] (riconducibile anch'essa al *genus* delle pronunce sostitutive), la Corte costituzionale ha censurato la rigidità che mostrava la c.d. legge "fallimentare" (r.d. n. 267 del 1942) nel fissare in dieci anni la durata delle pene accessorie, a prescindere dalla gravità del reato commesso, a norma dell'art. 216, ult. comma. Come si legge in questa pronuncia, tale scelta legislativa appare in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto in grado di dare vita a «risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso […] rispetto a fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi», il che entrava in contrasto con il principio di «individualizzazione del trattamento sanzionatorio»[202].

La Corte, significativamente, si è chiesta se a tale *vulnus* essa potesse «porre rimedio»[203], trattandosi di una materia che avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere lasciata alla discrezionalità del legislatore. Come ricorda la stessa Consulta, qualche anno prima, nel 2012 (con le sentt. nn. 134 e 208), aveva dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale «in ragione dell'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, in grado di prendere il posto di quella che si sarebbe dovuta dichiarare illegittima»[204]. Nella circostanza in esame, tuttavia, la Corte ha ritenuto che una tale considerazione non potesse cogliere nel segno «alla luce di una complessiva rimeditazione dei termini della questione»[205], resa necessaria dal fatto che il legislatore fino a quel punto era rimasto inerte

---

fondamentali)». Sull'«allentamento delle "rime obbligate"», cfr. anche M. RUOTOLO, *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 58 ss. L'A. fa notare come la teoria delle "rime obbligate" «non sia stata del tutto superata», essendo possibile discostarsi dalle stesse solo «in seconda battuta», nel caso in cui il legislatore non abbia prestato ascolto ad un precedente monito della Consulta o lo abbia fatto in modo «inidoneo». Cfr. anche, dello stesso M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e Legislatore*, cit., 68. L'A., nelle due opere ora richiamate, considera la discrezionalità del legislatore un «limite relativo» (v., rispettivamente, 60 e 68). A quest'ultimo proposito, v. anche G. REPETTO, *La giustizia resa dalla giustizia costituzionale*, cit., 607 ss.

[200] L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi*, cit., 244. È a tutti noto che l'elaborazione della "dottrina" delle "rime obbligate" si deve alla fervida immaginazione di V. CRISAFULLI, *Lezioni di Diritto costituzionale. L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, II, Padova 1984, 402 ss., e ID., *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in N. Occhiocupo (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale: bilancio di vent'anni di attività*, Padova, 1984, 84 s.

[201] … sulla quale v. A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pena fissa e 'rime obbligate'*, cit.; S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a rime possibili*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 183 ss. (l'A., non a caso, definisce «audace» questa pronuncia).

[202] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 7.2 del *cons. in dir.*

[203] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.*

[204] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.* Nella sent. n. 134 del 2012 si legge: «sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato» (p.to 2 del *cons. in dir.*).

[205] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

a fronte dell'auspicio manifestato dal giudice delle leggi nella sent. n. 134 del 2012 di provvedere ad una «riforma del sistema delle pene accessorie» che potesse rendere quest'ultimo compatibile con la Carta costituzionale (e, segnatamente, con l'art. 27, III comma). A ciò si aggiunga – come osservato nella sent. n. 222 – «l'evoluzione in atto nella stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sindacato sulla misura delle pene»[206].

Ciò che sembra di particolare interesse, infatti, non è solo il fatto che la Corte si sia riconosciuta la possibilità (*rectius*, il potere) di derogare al principio, fino a quel punto (salvo le prime avvisaglie emerse nella sent. n. 236 prima richiamata), assodato delle "rime obbligate", ma pure di intervenire sul piano della c.d. "dosimetria penale" e di poterlo fare sulla base (ancora una volta) di una interpretazione sistematica del sistema penale, facendo ricorso al *tertium comparationis*, ovvero "pescando" la soluzione della questione di legittimità costituzionale all'interno dall'ordinamento rifacendosi a fattispecie diverse[207].

Al momento, però, ci si limita a rilevare che, ad avviso della Corte, è sufficiente a definire la «congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato […] che il sistema nel suo complesso offra alla Corte "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti" (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia»[208]. Detto questo, la Consulta riconosce comunque al legislatore la possibilità di provvedere, qualora e quando volesse farlo, per individuare un'«altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali»[209]. Pertanto, la discrezionalità del Parlamento è fatta salva, ma appare condizionata dalla decisione della Corte; il giudice delle leggi, intanto, ha sentito la necessità di intervenire per "mettere una toppa" ad un "buco" dell'ordinamento che avrebbe potuto procurare una grave lesione dei principi e dei diritti fondamentali. È infatti proprio quest'ultima la motivazione che adduce la Consulta per giustificare il superamento dello schema delle "rime obbligate" e che quindi spinge il giudice delle leggi a fare una scelta in "controtendenza"[210]. Piuttosto, ciò che è venuto meno (in questo e in altri simili casi) è la «*judicial deference*», un «timore reverenziale»[211] che, in ultima battuta, si sarebbe posto in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali.

---

[206] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8 del *cons. in dir.* Il riferimento, nella sent. n. 222, era alla dec. n. 236 del 2016.

[207] Cfr. quanto la Corte afferma al p.to 8.1 del *cons. in dir.* della sent. n. 222 del 2018.

[208] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8.1 del *cons. in dir.*

[209] Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8.1 del *cons. in dir.*

[210] Si rinvia ancora a quanto la Corte osserva al p.to 8.1 del *cons. in dir.* della sent. n. 222.

[211] I riferimenti testuali sono tratti da G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 33. Sul venire meno, negli ultimi anni, della deferenza della Corte nei confronti del legislatore, v. S. LEONE, *La Corte*

ISSN 1971-9892

In questa occasione, pertanto, la Corte è intervenuta sul minimo edittale, incidendo sulla durata della pena accessoria (*ex* art. 216, ult. comma, della legge fallimentare) e facendo sì che essa non fosse più fissa (dieci anni) ma modulabile perché "mobile" (fino dieci anni) a discrezione del giudice, il che si pone nel solco del rispetto del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Per fare questa operazione, il giudice delle leggi ha preso spunto da quanto prescritto dai successivi, rispetto a quello impugnato, artt. 217 e 218 della legge che, per le pene accessorie, non prevedono pene fisse ma che prescrivono pene che possono essere inflitte "fino a" un massimo stabilito[212].

La "fissità" delle pene a dieci anni avrebbe potuto dare ragione delle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, dimostrandosi però sproporzionata per eccesso rispetto ai comportamenti meno gravi (e, quindi, meno penalmente rilevanti)[213].

Qualora, poi, la Corte fosse intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la durata della pena (appunto, dieci anni) senza proporre un'alternativa, si sarebbe applicata la disciplina generale prevista all'art. 37 c.p., il che avrebbe comportato un automatico adeguamento della pena accessoria a quella detentiva[214]. Ad avviso della Corte non sarebbe stata questa una soluzione opportuna.

Da quanto detto sembra chiaro il duplice rilievo della decisione adesso ricordata, al quale si aggiunge il fatto che la linea seguita dalla Consulta appare una novità rispetto all'atteggiamento di «*self restraint*»[215] che lo stesso giudice delle leggi aveva tenuto in passato; la Corte, infatti, non è solo intervenuta sul minimo edittale delle pene (in tal caso, accessorie), questione che tipicamente rientra nella discrezionalità del legislatore[216], ma lo ha fatto non tenendo conto dell'assenza delle "rime obbligate".

L'impressione che si ha è che in questa circostanza, come in alcune precedenti e in altre che si sono verificate in seguito, il giudice delle leggi abbia avuto urgenza di offrire tutela ai diritti fondamentali e sopperire, così, alla lentezza o alla omissione del legislatore. Per tornare a quanto si accennava prima, il fine appare lodevole, ma occorre chiedersi se il "mezzo" sia effettivamente giustificato.

---

costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta, cit., 185; F. BIONDI, *Il controllo di ammissibilità della Corte costituzionale*, cit., 35 ss.

[212] Cfr. Corte cost. n. 222 del 2018, p.to 8.4 del *cons. in dir.*

[213] Cfr. p.ti 7.1 e 7.2 del *cons. in dir.* della sent. n. 222 del 2018.

[214] A norma dell'art. 37 c.p., infatti, «quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta» (si riporta solo la parte che qui interessa dell'articolo in parola).

[215] A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pena fissa e 'rime obbligate'*, cit., § 3.

[216] A poco conta il fatto che la Consulta, com'è ovvio, abbia lasciato il legislatore di intervenire in futuro come avesse ritenuto opportuno fare.

ISSN 1971-9892

6. (Segue) *Altri casi degni di nota: le sentt. nn. 233 del 2018, 40 e 112 del 2019*

Qualche cenno meritano altre pronunce successive a quella del 2018, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, nelle quali la Corte costituzionale si è mostrata disponibile a superare le rime obbligate; in altre parole, la sent. n. 222 "ha fatto scuola". Si precisa che, in questa sede, non si ha la pretesa di fermare l'attenzione su tutte le decisioni in qualche misura riconducibili al novero di quelle "senza rima".

La Consulta non ha avuto remore nel confermare che l'assenza di soluzioni implicite (appunto, obbligate) nella Carta, che tante volte – in passato – è stata alla base di ordinanze di inammissibilità, non "lega le mani" al giudice delle leggi, a beneficio della tutela dei diritti fondamentali.

Un cenno merita la sent. n. 233 del 2018, nella quale si legge che «non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore», spettando quindi «alla rappresentanza politica il compito di individuare il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico. Ciò, tuttavia, non preclude, a monte, l'intervento di questa Corte laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneità che le connota rispetto alla norma censurata, siano tali da "ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze" (sentenza n. 236 del 2016)»[217].

Come osserva la Corte, nel caso in cui quest'ultima ravvisa profili di illegittimità costituzionale, ha la possibilità di individuare soluzioni che, per quanto non costituzionalmente obbligate, si possono ricavare dall'ordinamento. In tale circostanza, però, la Corte considera non fondata la questione e la rigetta.

Ciò che però interessa ai nostri fini è che la Consulta si era dichiarata pronta e disponibile ad intervenire sulla misura delle pene previste nella norma impugnata, anche in assenza di "rime obbligate", se solo avesse ravvisato in essa un vizio di legittimità costituzionale.

Anche con la sent. n. 40 del 2019[218] la Corte si è pronunciata in materia di dosimetria penale, in riferimento agli art. 3 e 27 Cost. In questo caso, ad essere impugnato è il I comma

[217] Corte cost. n. 233 del 2018, p.to 3.1 del *cons. in dir.*

[218] Commentano questa decisione C. BRAY, *Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti*, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 marzo 2019; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 652 ss.; R. CABAZZI, *Sulle "rime obbligate" in materia penale. Note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 40/2019*, in *federalismi.it*, 6/2020, 42 ss.; A. MAZZOLA, *La questione di legittimità delle pene tra il divieto di impugnazione delle pronunce della Corte costituzionale e l'assenza di soluzioni obbligate. Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 40 del 2019*, in *Forum di Quaderni costituzionali*,

ISSN 1971-9892

dell'art. 73 del d.P.R. del 1990. Mentre, in passato, il giudice delle leggi, pronunciandosi sulla norma adesso richiamata, aveva dichiarato inammissibili le questioni (v. Corte cost. nn. 23 e 148 del 2016, 179 e 184 del 2017), nel 2019 è stato di diverso avviso, ritenendo di poter scendere nel merito della questione (non è necessario ricordare – come fa la Consulta – i motivi che si erano posti alla base di quel differente orientamento). Anche nella circostanza ora richiamata il giudice rimettente aveva eccepito l'inammissibilità per mancanza di «soluzioni costituzionalmente obbligate»[219], ma la Corte ne ha dichiarato l'infondatezza, alla luce degli sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di definizione delle sanzioni penali.

Per inciso, sembra opportuno osservare che la diminuzione delle pronunce di inammissibilità è un importante indice della tendenza della Corte ad assumere «un atteggiamento meno formalistico»[220] che le ha consentito (e le consente) di esprimersi su vicende particolarmente delicate, che spesso hanno importanti ricadute sul piano politico; si tratta di una forma di accentramento o, come è stato detto, di una «spinta centripeta»[221] dalla quale traspare la chiara volontà del giudice delle leggi di decidere, scendendo nel merito delle singole questioni. Al riguardo, il giudice delle leggi rinvia alla già ricordata sent. n. 236 del 2016 e alla sent. n. 233 del 2018; in entrambe le occasioni, infatti, la Corte ha messo in chiaro le condizioni in presenza delle quali si è riconosciuto il potere di intervenire sulla dosimetria penale, pure di specifica competenza – la Corte non manca mai di ribadirlo – del legislatore. Come si legge nella sent. n. 40, che richiama la sent. n. 233 (al p.to 3.1. del *cons. in dir.*, sopra riportato), la Consulta ha ribadito di poter intervenire nel caso in cui «le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli» e, all'interno dell'ordinamento, sia possibile rintracciare più soluzioni («anche alternative tra loro»), quindi pure in assenza di "rime obbligate"[222].

La Corte, poi, nella sent. n. 40 riprende anche la sent. n. 222 del 2018, precisando «che al fine di consentire l'intervento correttivo di questa Corte non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*, essendo sufficiente che il "sistema nel suo complesso offra alla Corte 'precisi punti di riferimento' e soluzioni 'già esistenti' (sentenza n. 236 del 2016)", ancorché non "costituzionalmente obbligate", "che possano

13 aprile 2020, 51 ss.; R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2/2019, 139 ss.

[219] Cfr. Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 4.2 del *cons. in dir.* Si veda anche Corte cost. n. 99 del 2019 (p.ti 2 e 2.1 del *cons. in dir.*), alla quale accenna anche M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e Legislatore*, cit., 65 s., e ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 59.

[220] F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 117. Cfr. anche L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi*, cit., 243.

[221] C. PADULA, *Le "spinte centripete"*, cit., 71.

[222] Cfr. Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima"»[223]. In altre parole, non è stato necessario reperire un «unico *tertium comparationis*"»[224].

Pertanto, sebbene non sia compito della Corte definire la misura della pena, è possibile che il giudice delle leggi intervenga (come ha fatto più volte) nella individuazione del minimo e/o del massimo edittale, altrimenti rimarrebbe una inammissibile (questa sì) "zona franca" al sindacato di legittimità costituzionale, il che è ancora più importante nei casi in cui siano "in gioco" diritti fondamentali. È, infatti, l'ambito della dosimetria penale quello in cui la Corte ha maggiormente sperimentato il superamento delle "rime obbligate", sempre però «nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate»[225]. Sinceramente, quest'ultima frase appare "politicamente corretta", espressiva di leale collaborazione e di "garbo istituzionale", ma non in grado di giustificare adeguatamente l'alto tasso di incidenza della Corte in un ambito spettante al Parlamento. Di altro avviso è chi ritiene che, considerate le condizioni alle quali la Corte è intervenuta (ossia solo dinanzi all'inerzia del legislatore e con particolari cautele, riconoscendo il ruolo ad esso spettante), il giudice delle leggi «non [ha] per nulla usurpato le funzioni del Parlamento»[226].

Ancora una volta, come in precedenza si è rilevato, la Corte si rivolge all'intero sistema penale, dal quale – pure in assenza di una scelta costituzionalmente obbligata – riesce a cogliere la soluzione che sia «costituzionalmente adeguata, benché non obbligata»[227] rispetto al singolo caso. Si tratta, com'è stato fatto notare, di «rime possibili»[228],

---

[223] Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

[224] G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 33.

[225] Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 4.2 del *cons. in dir.*

[226] C. Padula, *Le "spinte centripete"*, cit., 75 s. Ad avviso dell'A. anche il ruolo dei giudici non appare «indebolito».

[227] Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 4.2 del *cons. in dir.* In argomento, v. D. Martire, *Dalle "rime obbligate" alle soluzioni costituzionalmente "adeguate", benché non "obbligate"*, in *Giur. cost.*, 2/2019, 696 ss.

Si vedano anche le sentt. nn. 224 del 2020 (p.to 2.4 del *cons. in dir.*), 34 (p.to 3 del *cons. in dir.*) e 63 (p.to 3.1 del *cons. in dir.*) del 2021, 62 del 2022 (p.to 7.1 del *cons. in dir.*), nonché la giurisprudenza costituzionale richiamata in queste pronunce. Sulla sent. n. 62, v. quanto osserva G. Brunelli, *Un'additiva «a rime possibili» in tema di eguaglianza di genere nell'accesso alle cariche elettive*, in *Quad. cost.*, 3/2022, 594.

Alle decisioni ora richiamate sono da aggiungere anche quelle che si riferiscono alla materia penale; oltre quelle qui indagate, si vedano le decisioni ricordate da A. Spadaro, *Involuzione*, cit., 126.

[228] S. Leone, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta*, cit., 183 ss.; A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica*, cit., 265; A. Pugiotto, *L'altra* quaestio *del "caso Cappato": la pena draconiana dell'art. 580 c.p.*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 4 giugno 2019, § 4; F. Abruscia, *Assetti istituzionali*, cit., 293; C. De Luca, *La Corte costituzionale torna sulle "rime possibili": un'insolita pronuncia di mero accoglimento per caducare una sanzione amministrativa fissa (osservazioni a margine della sent. n. 185 del 2021)*, in questa *Rivista*, Studi, III/2021, 1011 ss.; A. Ruggeri, *Verso un assetto viepiù "sregolato"*, cit., 404; R. Pinardi, *Una pronuncia a rime "possibili", ma anche "parziali"*, cit., 123 ss.

ISSN 1971-9892

«adeguate»[229], «libere»[230], «obliate»[231], «senza spartito»[232] o di «*versi sciolti*»[233]; al riguardo, la dottrina[234] si è adoperata a dare un nome nuovo alla scelta della Corte. Ciò che, inoltre, rende la pronuncia ulteriormente degna di rilievo è che la soluzione suddetta viene individuata dalla Corte facendo riferimento, in questo caso, all'art. 4-*bis* del d.l. n. 272 del 2005 invocato dal giudice rimettente (in quel momento, ancora in vigore).

Ai fini di questa indagine, non si può fare a meno di sottolineare che il giudice delle leggi si sente spronato ad operare nel senso che si è detto perché intervenire in materia appare ai suoi occhi indifferibile e il legislatore si è mostrato insensibile (come molto spesso capita) al «pressante invito» di provvedere «rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio»[235]. È, infatti, ben chiaro il fine ultimo della Corte che, anche in questo caso, è quello di fare salva la funzione rieducativa della pena, che verrebbe inficiata dalla violazione del principio di proporzionalità, al fine del reinserimento sociale del condannato (a tal proposito, la Consulta richiama specificamente le sentt. nn. 341 del 1994, 68 del 2012, 236 del 2016 già citata, 179 del 2017, 149 del 2018). Quella individuata dalla Corte, alla stregua di quanto richiesto dal giudice rimettente, è – lo si ribadisce – una soluzione «non costituzionalmente obbligata», ma «non arbitraria»[236], in quanto «già rinvenibile nell'ordinamento»[237]. Tuttavia, è da chiedersi se mettere da parte le "rime obbligate" non possa ingenerare conseguenze dannose al nostro sistema costituzionale. In particolare, si fa riferimento ad una palese alterazione dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e al rischio di «ingenerare una sfiducia, se non un pregiudizio, nei confronti degli organi elettivi», che si mostrerebbero – agli occhi dei consociati – incapaci di svolgere la funzione che è loro propria, specie in materie così delicate come quelle in questione[238]. D'altra parte, la stessa Corte pare nutrire una certa «sfiducia» nei confronti del legislatore[239].

Un'altra pronuncia che rientra tra quelle con le quali la Corte costituzionale è intervenuta in materia di dosimetria penale è la sent. n. 112 del 2019. Nel testo di quest'ultima, la Consulta richiama la pregressa giurisprudenza e conferma la propria legittimazione ad

[229] Cfr. A. Giubilei, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale*, cit., 111; F. Biondi, *Il controllo di ammissibilità della Corte costituzionale*, cit., 38.

[230] A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica*, cit., 265.

[231] P. Carnevale, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 72.

[232] A. Spadaro, *Involuzione*, cit., 127.

[233] D. Tega, *La Corte nel contesto. Percorsi di riaccentramento*, cit., spec. 38, 101 ss. (c.vo test.), e Id., *La traiettoria delle rime obbligate*, cit., 10, ma *passim*.

[234] In argomento, v. anche A. Spadaro, *Involuzione*, cit., 127.

[235] È questo un passaggio della sent. n. 179 del 2017 riportato anche al p.to 4.3 della sent. n. 40.

[236] Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 5.3 del *cons. in dir.*

[237] Corte cost. n. 40 del 2019, p.to 5.3 del *cons. in dir.*

[238] Si condividono le perplessità messe in luce da A. Morrone, *Suprematismo giudiziario II*, cit., 197 s.

[239] Cfr. A. Ruggeri, *La Corte costituzionale e il processo incidentale*, cit., 339; E. Scalcon, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in *federalismi.it*, 27/2022, 172.

ISSN 1971-9892

intervenire in materia a salvaguardia del principio di proporzionalità delle pene, evidentemente inficiato dal legislatore (invero, negli ultimi anni, molte volte, la Corte ha fatto uso del canone di proporzionalità, sia in riferimento alla dosimetria penale ma anche, ad esempio, all'automatica applicazione di una pena, il che mostra il chiaro orientamento della Consulta di voler intervenire senza remore in materia penale per ragioni di equità[240]). I parametri di riferimento, com'è chiaro, sono sempre gli artt. 3 e 27 Cost. Come il giudice delle leggi si premura di precisare, la proporzione non è tanto da riferirsi «alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, senza che sia più necessaria l'evocazione di alcuno specifico tertium comparationis da parte del rimettente, se non al limitato fine di assistere questa Corte nell'individuazione del trattamento sanzionatorio che possa sostituirsi, in attesa di un sempre possibile intervento del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale»[241]. Al riguardo, la sent. n. 112 richiama le decc. nn. 236 del 2016, 222 del 2018, 40 del 2019.

Sulla base di queste considerazioni, in questa occasione, la Corte si chiede se l'impostazione da essa tenuta rispetto alla dosimetria penale possa essere seguita anche rispetto a sanzioni di natura amministrativa, risolvendosi in senso positivo, anche sorretta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e da quella della Corte EDU in materia di applicabilità del principio di proporzionalità[242].

Sulla scia di questa pronuncia, si pone la sent. n. 40/2023[243], con la quale la Corte, a salvaguardia del principio di proporzionalità, ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata (in questa circostanza, l'art. 4 del d.lgs. n. 297 del 2004), nella parte in cui prevedeva una sanzione amministrativa fissa e non variabile sulla base dell'illecito commesso. Tuttavia, la Corte ritiene che non è possibile risolvere il caso con una mera sentenza di accoglimento e così afferma che «la rimozione del vulnus costituzionale deve, quindi, passare attraverso la sostituzione della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, secondo la regola che discende dalla già evocata e costante giurisprudenza di

[240] Al riguardo, v. A. RUGGERI, *Verso una giustizia costituzionale di "equità": quali i riflessi di ordine istituzionale*, in questa *Rivista*, Studi, III/2024, 1070 ss., e la giurisprudenza costituzionale ivi richiamata.

[241] Corte cost. n. 112 del 2019, p.to 8.1.3 del *cons. in dir.* In riferimento all'uso del *tertium comparationis*, v. anche G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 33.

[242] Si legge, infatti, che in non pochi casi la «Corte ha esteso […] alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente "punitivo" talune garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale» (Corte cost, n. 112 del 2019, p.to 8.2.1 del *cons. in dir.*).

[243] Sulla sent. n. 40 del 2023, v. F. SEVERA, *La proporzionalità delle sanzioni amministrative nella giurisprudenza costituzionale: questioni di sostanza e questioni di processo (una riflessione a partire da Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2023)*, in questa *Rivista*, in Studi, II/2023, 541 ss.; R. PINARDI, *Una pronuncia a rime "possibili", ma anche "parziali"*, cit., 119 ss.; P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 85 (nota 48).

ISSN 1971-9892

questa Corte (sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016)»[244]. In particolare, la Consulta individua un *tertium comparationis* (l'art. 8, I comma, del d.lgs. n. 20 del 2018), quale «punto di riferimento»[245]. Infatti, ancora una volta, il giudice delle leggi, per risolvere la questione, fa ricorso a soluzioni in qualche modo ricavabili all'interno dell'ordinamento, lasciando comunque al legislatore di potere provvedere purché lo faccia nel rispetto, appunto, del principio di proporzionalità[246].

Anche in questa occasione, come nella sent. n. 222 del 2018 (e nella risalente sent. n. 50 del 1980), la Consulta ha avuto cura di precisare che «"previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il 'volto costituzionale' del sistema penale", potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo "a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato"»[247]. Ad avviso della Corte, quanto ora detto è riferibile anche alle sanzioni amministrative[248].

7. *La vicenda del doppio cognome (la sent. n. 131 del 2022)*

Un'altra decisione che sembra rilevante ai fini di questa indagine è la sent. n. 131 del 2022[249], relativa all'attribuzione al figlio del doppio cognome. Anche in questo caso, la Corte

[244] Corte cost. n. 40 del 2023, p.to 5.5 del *cons. in dir.*

[245] Corte cost. n. 40 del 2023, p.to 5.5.1 del *cons. in dir.*

[246] Cfr. Corte cost. n. 40 del 2023, p.to 6 del *cons. in dir.*

[247] Corte cost. n. 40 del 2023, p.to 5.2 del *cons. in dir.*, che, al riguardo, richiama le decisioni sopra richiamate.

[248] In questo senso, tra le altre, v. anche Corte cost. nn. 185 del 2021, 28 e 95 del 2022. La prima di queste tre decisioni è degna di nota perché, a differenza di altre precedentemente richiamate (ma anche di quelle del 2022 ora citate), è una pronuncia di mero accoglimento, avendo la Corte comunque considerata incostituzionale la "fissità" della sanzione amministrativa prevista. Il giudice delle leggi rileva che, in questo caso, non può fare ricorso ad una sostitutiva perché «nel sistema vigente non si rinvengono soluzioni sanzionatorie che possano essere sostituite, ad opera di questa Corte, a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, in ragione dell'assimilabilità delle condotte sanzionate», oltre al fatto che sono già previste sanzioni accessorie per l'illecito *de qua*. In tale circostanza, quindi, la Consulta riconosce «al legislatore [il compito di] determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo» (p.to 7 del *cons. in dir.*). Come si può notare, anche nel caso in questione, la Corte ha tentato una interpretazione sistematica all'interno dell'ordinamento, che però non ha prodotto risultati (a differenza di quanto accaduto in altre occasioni). Sulla sent. n. 185, v. C. De Luca, *La Corte costituzionale torna sulle "rime possibili"*, cit., 1011 ss.

[249] In argomento, tra i tanti, cfr. G. Piccardo, *Illegittimità dell'attribuzione automatica del patronimico tra principi fondamentali della persona e (l'ingiustificabile) inerzia del legislatore: nota a prima lettura del comunicato della Corte Costituzionale 27 aprile 2022*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, 1 maggio

ISSN 1971-9892

ha fatto una scelta processuale (quasi) inedita, sempre mossa dall'inerzia del legislatore, adottando lo schema della "doppia pronuncia", al quale aveva fatto ricorso (sebbene in modo diverso)[250] nel già citato caso "dj Fabo-Cappato". La sent. n. 131 del 2022 è il frutto di una questione di legittimità costituzionale che la Corte ha sollevato dinanzi a se stessa, con l'ord. n. 18 del 2021[251]; in questo caso, la Consulta si è resa giudice *a quo* in aggiunta ad altri due giudici *a quibus*[252].

La particolarità è anche dovuta al fatto che la Corte ha ampliato la portata della questione, rispetto alle richieste degli altri due rimettenti[253].

Non v'è dubbio che l'"autorimessione" costituisca una "stranezza" alla quale non siamo abituati[254] dovuta – come detto – ad un (precedente) mancato intervento del Parlamento (al

---

2022; M.C. AMOROSO, E. PIERAZZI, *Il cognome della madre*, in *Questione Giustizia*, 1 giugno 2022; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1075 ss.; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 155 ss.; N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 3/2022, 1 ss.; L. MURA, *Il* modus operandi *nella sent. n. 131 del 2022 della Corte costituzionale sul cognome dei figli a confronto con i sistemi della UE e della CEDU*, in questa *Rivista*, Studi, II/2023, 332 ss.

Più di recente, R. BIN, *La questione dei cognomi e ciò che ci sta attorno*, in *federalismi.it*, 11/2025, 205, ha rilevato che «l'assegnazione del cognome è una vicenda politica», il che la rende di particolare interesse per questo studio. In tema, si vedano anche gli altri contributi pubblicati nello stesso fascicolo di *federalismi.it* e, in particolare, i seguenti: S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*, IV ss.; I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del dialogo tra Corte costituzionale e Parlamento*, 15 ss.; F. COVINO, *L'equaglianza nei rapporti genitoriali tra dato normativo e giurisprudenza costituzionale*, 44 ss.; C. BASSU, *Il cognome materno nella dimensione sovranazionale e internazionale europea*, 109 ss.; R. CALVIGIONI, *La scelta del cognome di fronte all'ufficiale di stato civile*, 124 ss.

[250] L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1088.

[251] … sulla quale v. C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte Costituzionale*, e G. MONACO, *Una nuova ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale*, entrambi in *federalismi.it*, 11/2021, rispettivamente 57 ss. e 161 ss.; E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una* long story *a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos*, 1/2021, 1 ss.; A. PATRONI GRIFFI, *Forza e limiti dell'autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021)*, in *Quad. cost.*, 2/2021, 414 ss.; L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore… alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dall'ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in questa *Rivista*, Studi, II/2021, 467 ss.

[252] G. VASINO, *Corte costituzionale e sfere eticamente sensibili*, cit., 320 s.

[253] … come rileva, tra gli altri, N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome*, cit., 8 ss., il che peraltro ha fatto sorgere perplessità in merito alla rilevanza della questione. A quest'ultimo proposito, cfr. anche L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 481 (che mette in luce come venga messo in crisi il «canone dell'incidentalità»), e G. MONACO, *Una nuova ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale*, cit., 166 s.

Più possibilista, ritenendo «non insormontabili» e però «non trascurabili» i dubbi in merito alla rilevanza, appare E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome*, cit., 7 s.

ISSN 1971-9892

quale, comunque, in questo caso, non era stato dato un termine). La materia, infatti, era stata oggetto della giurisprudenza della Corte, a partire dal 1988[255]; le esortazioni e i moniti[256] erano rimasti inascoltati sebbene, nel 2016, il giudice delle leggi avesse considerato «indifferibile» l'intervento del legislatore[257]. Anche con la decisione del 2022, però, non era intenzione della Consulta sostituirsi alle Camere, tanto che ha rivolto a queste ultime un «duplice invito»[258], uno dei quali ritenuto «impellente»[259]. Il dato di fatto, emerso anche in questa circostanza, è che più il legislatore ritarda a rispondere ai richiami della Corte e più si restringe – ad opera della stessa Corte – il campo di intervento del Parlamento[260]. Tuttavia, l'autorimessione può essere considerata un ultimo tentativo della Consulta per esortare il legislatore ad intervenire e può essere intesa – come già accennato – in termini collaborativi[261] e dialogici[262]; come dire: «a mali estremi [...] estremi rimedi»[263].

Ciò che ha in comune il caso in parola con quello relativo alla vicenda "dj Fabo-Cappato" è lo schema della "doppia pronuncia", un modo per ovviare al silenzio del legislatore (senza prevaricare quest'ultimo) ed avere voce in capitolo[264].

La dec. del 2022, poi, rileva anche per il fatto che, pure in questo caso, si è trattato di una sentenza sostitutiva senza "rime obbligate". Il giudice delle leggi, infatti, ha individuato la «regola che [fosse] il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti»[265].

---

[254] Un altro caso, segnalato da G. D'AMICO, *La questione di legittimità costituzionale: un aggiornato decalogo pratico per il rimettente*, in AA.VV., *Giudice comune e Corte costituzionale*, cit., 64, è quello dell'ord. n. 94 del 2022 di autorimessione, alla quale ha fatto seguito la sent. n. 209 del 2022.

Sulla Corte giudice *a quo*, tra i tanti, v., C. LUZZI, *Versatilità, e "insidie", della legge n. 87/1953 per la "Corte giudice* a quo*"*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2023, 173 ss., e, di recente, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, Torino, 2025.

[255] Si fa riferimento alle decc. nn. 176 del 1988, 61 del 2006, 145 del 2007, 286 del 2016, richiamate nella stessa sent. n. 131.

[256] Opportunamente opera questa distinzione L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1085.

[257] L'indifferibilità dell'intervento legislativo è dalla Corte sottolineata anche nella sent. n. 33 del 2021, in merito al trattamento da riconoscere ai figli nati da "maternità surrogata".

[258] Corte cost. n. 131 del 2022, p.ti 15 ss. del *cons. in dir.* L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1083 ss.

[259] Corte cost. n. 131 del 2022, p.to 15.1.

[260] L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1085. Al riguardo, cfr. anche N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome*, cit., 17.

[261] Cfr. E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome*, cit., 13; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1089.

[262] Cfr. N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome*, cit., 12.

[263] E. LAMARQUE, voce *Poteri e garanzie (Corte costituzionale)*, in *Enc. dir.*, *I tematici*, *Potere e Costituzione*, V, Milano, 2023, 833.

[264] Cfr. L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome"*, cit., 1088.

[265] Corte cost. n. 131 del 2022, p.to 11.2 del *cons. in dir.*

ISSN 1971-9892

La Consulta, ancora una volta, si è sentita chiamata ad intervenire per «rendere effettiva la "legalità costituzionale"»[266], mettendo un punto fermo su tale questione che – come detto – si protraeva da molti anni, riconoscendone la fondatezza[267]. La Corte sapeva bene che vi sarebbero state più soluzioni alternative, tuttavia ha osservato che il rispetto della discrezionalità del legislatore (che quest'ultimo avrebbe potuto comunque far valere in un momento successivo, sebbene entro certi limiti, come detto)[268] cede il passo all'urgenza di fare salva, appunto, la "legalità costituzionale"[269]. Soprattutto, però, l'impressione che si ha è che la Corte (anche) in questa occasione si sia fatta «interprete dell'evoluzione […] della *coscienza sociale*», compito che invero spetterebbe – almeno in prima battuta – al legislatore[270], ma che il giudice delle leggi svolge da molti anni (si pensi, al riconoscimento e alla garanzia, ad opera della Corte, dei c.d. "nuovi diritti").

Tuttavia, come opportunamente si è chiesto qualcuno[271], è possibile sacrificare in nome della legalità costituzionale le regole processuali, considerato che anche il rispetto di queste ultime risponde ad un principio fondamentale qual è quello di separazione dei poteri? La questione non può essere sbrigativamente risolta e quindi è necessario rinviare ad un'altra sede una riflessione in merito. È certo, però, che l'una e le altre sono strettamente collegate; nel momento in cui la Consulta manifesta la volontà di fare prevalere la prima dichiara (implicitamente) che le seconde sono bilanciabili, ma il punto – come detto – è tutt'altro che pacifico.

In ogni caso, la Corte ha avuto cura di precisare che fossero «fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dall'ordinanza di autorimessione»[272]. Ci si chiede come avrebbe potuto essere altrimenti; infatti, se la Consulta fosse giunta ad altre conclusioni – con ogni evidenza – sarebbe entrata in contraddizione con se stessa. Eppure vi erano tutti i presupposti per giudicare la questione inammissibile, se si pensa – come accennato in nota – che nel caso in questione difettava la preliminare condizione della rilevanza, almeno come intesa dalla Consulta e dall'art. 23, II comma della l. n. 87 del 1953[273]. Di conseguenza, anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ha subito una deroga[274].

---

[266] Corte cost. n. 131 del 2022, p.to 11.2 del *cons. in dir.*

[267] Cfr. N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome*, cit., 6.

[268] Cfr. E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 172.

[269] Cfr. Corte cost. n. 18 del 2021, che sul punto rimanda anche a precedenti pronunce. Sul punto, v. anche E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 163. Cfr. anche G. DE VERGOTTINI, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio del sistema*, in *federalismi.it*, 3/2021, XIII.

[270] L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 467 s., ma *passim*. Sull'incidenza della "coscienza sociale" nella giurisprudenza costituzionale, v. quanto da ultimo osserva A. SPADARO, *I confini della Corte: dal "triangolo delle Bermuda" al "quadrilatero costituzionale"*, in questa *Rivista*, Studi, I/2024, 476 ss.

[271] Cfr. L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 484.

[272] Corte cost. n. 131 del 2022, p.to 13 del *cons. in dir.*

[273] L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 482 s.

[274] Cfr. L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 481 s.

ISSN 1971-9892

Se si ripercorre, come fanno molti autori, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, si può notare come la Corte, nel tempo, sia dapprima apparsa complessivamente rispettosa del ruolo del legislatore. Ad un certo punto, però, nel 2021, sembra che abbia esaurito la pazienza[275], scegliendo di provvedere da sé in modo da porre fine ad una vicenda che si portava avanti da quasi trent'anni. Quanto accaduto, com'è ovvio, si può ripetere anche in altre occasioni. Verrebbe da dire, il legislatore è avvisato.

8. *Qualche cenno alla vicenda relativa al Teatro "San Carlo" di Napoli (Corte cost. n. 146 del 2024)*

Un'altra vicenda recente, sebbene alquanto diversa da quelle riportate fin qui, appare sintomatica dell'incidenza della Corte costituzionale su scelte di natura politica. Si fa riferimento alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma (l'art. 2, III comma)[276] del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito), risolta dal giudice delle leggi con la sent. n. 146 del 2024[277], a distanza di molti anni dall'ultima volta in cui la Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge per carenza dei presupposti richiesti dalla Costituzione (sebbene in questa circostanza sia arrivata a tale conclusione in modo indiretto a causa della mancanza del requisito dell'omogeneità)[278].

La Consulta, intanto, non manca di precisare che, sebbene non sia possibile definire in modo rigido i casi ai quali fa riferimento l'art. 77 Cost. per l'adozione dei decreti-legge, il che si traduce in un'«ampia autonomia politica» riconosciuta al Governo, tuttavia non mancano –

[275] Cfr. L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli*, cit., 470.

[276] Al fine di fare un cenno al merito della questione, può essere utile riportare il testo della norma censurata: «I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso».

[277] In argomento, v. G. D'AMICO, *Il decreto-legge e la solita "sinfonia": la sentenza n. 146 del 2024 e la nuova stagione di abusi della decretazione d'urgenza*, in *Rass. parl.*, 3/2024, 653 ss.; R. DICKMANN, *Gli eccessi della decretazione d'urgenza tra forma di governo e sistema delle fonti (Osservazioni a margine di Corte cost., 25 luglio 2024, n. 146)*, in *federalismi.it*, 22/2024, 50 ss.; C. DOMENICALI, *La sentenza n. 146 del 2024 e il riposizionamento del controllo sul decreto-legge: una nuova chiamata alle armi della Corte costituzionale?*, in *Nomos*, 3/2024, 1 ss.; F. FABRIZZI, *Una sentenza necessaria per stabilire un punto di non ritorno. Corte cost. 146/2024 e l'equilibrio della forma di governo*, in *federalismi.it*, 22/2024, 73 ss.; L. DE CARLO, *La Consulta riafferma la definizione del requisito dell'omogeneità per la decretazione d'urgenza: la sentenza n. 146 del 2024 tra crisi del parlamentarismo e c.d. "decreto Paesi sicuri"*, in *lecostituzionaliste.it*, 17 dicembre 2024; M. CECILI, *La mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge nuovamente al vaglio della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, Studi, III/2024, 1195 ss.

[278] Cfr. C. DOMENICALI, *La sentenza n. 146 del 2024 e il riposizionamento del controllo sul decreto-legge*, cit., 2, e M. CECILI, *La mancanza dei presupposti*, cit., 1195.

ISSN 1971-9892

al riguardo – «limiti costituzionali»[279]. Se è vero che – come osserva la Corte – il Governo è il «propulsare dell'indirizzo politico», ciò «non può giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.)»[280]; pertanto, occorre che siano preservati gli «equilibri costituzionalmente necessari»[281]. I limiti alla decretazione d'urgenza sono, infatti, a presidio delle competenze costituzionalmente riconosciute al Parlamento[282]. Tra le altre, una condizione necessaria è quella della omogeneità[283] che deve esservi tra le norme del decreto, la sua mancanza traducendosi in una «manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza»[284]. Infatti, «un decreto-legge che si apre a "norme intruse", estranee alla sua finalità, travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo»[285].

Significativamente, la Corte si sofferma sulle conseguenze negative che si producono per la presenza nei decreti-legge delle "norme intruse" (in particolare, l'«incertezza del diritto», la tutela dei diritti fondamentali, l'«ordinato sviluppo dell'economia»), ma sul punto non sembra necessario intrattenersi[286], come non lo è scendere nel merito della vicenda dalla quale ha avuto origine tale questione.

Muovendo dalle considerazioni che sono state qui accennate, la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma impugnata facendo ricorso ad una serie di «indici interni ed esterni» che il giudice delle leggi puntualmente richiama e che mettono in luce la chiara «insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza con riferimento alla disposizione oggi censurata»[287]. La Consulta, però, com'è stato osservato in dottrina[288], appare particolarmente attenta a non volersi sovrapporre al ruolo del Parlamento e a quello del Governo, che dalla Corte stessa viene magistralmente precisato e, verrebbe da dire, ridefinito all'interno della nostra forma di governo[289]. Infatti, nella pronuncia ora in

[279] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 4 del *cons. in dir.*
[280] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 4 del *cons. in dir.*
[281] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 4 del *cons. in dir.*
[282] Cfr. Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 5 del *cons. in dir.*
[283] … da intendersi nel senso che «le […] disposizioni [del decreto-legge] si ricolleghino ad una finalità comune e presentino un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico» (Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 7 del *cons. in dir.*).
[284] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 7 del *cons. in dir.*
[285] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 7 del *cons. in dir.*
[286] Cfr. Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 8 del *cons. in dir.*
[287] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 14 del *cons. in dir.*
[288] G. D'Amico, *Il decreto-legge e la solita "sinfonia"*, cit., 668.
[289] Cfr. G. D'Amico, *Il decreto-legge e la solita "sinfonia"*, cit., 669. Com'è stato detto, in questa circostanza, la Consulta si fa «anche giudice della forma di governo» (F. Fabrizzi, *Una sentenza necessaria per stabilire un punto di non ritorno*, cit., 78).

ISSN 1971-9892

esame, la Consulta è ben consapevole che la propria valutazione deve far leva sui suddetti "indici", «evitando che lo scrutinio di questa Corte sconfini e si sovrapponga alle valutazioni che spettano al Governo, nell'adottare il decreto-legge, e al Parlamento, nel convertirlo»[290]. Ad avviso di chi scrive, questa (opportuna) precisazione, per un verso, mostra un apprezzabile atteggiamento di *self-restraint* manifestato dal giudice delle leggi ma, per altro verso, non è sufficiente a smorzare la significativa "forza politica" della decisione in discorso[291].

9. *L'apertura della Corte alla società civile*

Prima di concludere non si può non fare qualche cenno alla tendenza della Corte, sviluppata a partire dal 2017, di percorrere nuove strade che hanno dato (e danno) luogo ad una crescente «*mediatizzazione*»[292] del giudice delle leggi, mettendo quest'ultimo in comunicazione con la società civile[293].

Tale scelta appare non scollegata – com'è stato fatto notare – da una trasformazione della giustizia costituzionale[294], essendo ormai lontana – come molti fanno notare[295] – l'epoca in cui il giudice delle leggi parlava solo con le proprie sentenze.

Le ricadute "politiche" di tale modo di procedere sembrano evidenti[296], ma anche l'utilità di entrare in contatto con l'opinione pubblica appare chiara e comprensibile: ottenere una

[290] Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 9 del *cons. in dir.*

[291] Cfr. G. D'Amico, *Il decreto-legge e la solita "sinfonia"*, cit., 669.

[292] A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica*, cit., 268 ss.; E. Cheli, *Corte costituzionale e potere politico*, cit., spec. 785; G. de Vergottini, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio*, cit., XII.

[293] In argomento, da ultimo, cfr. L. Pesole, *La Corte costituzionale oggi*, cit., 224 ss.; G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia*, cit.; A. Ruggeri, *Corte costituzionale e opinione pubblica (note minime su una questione di cruciale rilievo ad oggi insoddisfacentemente risolta*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 febbraio 2023, 28 ss.; G. Azzariti, *La Corte costituzionale nella società*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2024, 1 ss.; E. Cavasino, *La Corte mediatica e la Corte attivista: i nuovi volti della giustizia costituzionale italiana*, in questa *Rivista*, Studi, I/2024, 246 ss.

Per un'analisi in prospettiva comparata, v. T. Groppi, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2023, 73 ss.

[294] È di questo avviso A. Ruggeri, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 28, ma *passim*.

[295] Cfr., tra i tanti, A. Formisano, *La tendenziale convergenza*, cit., 33 ss.

[296] Al riguardo, cfr. A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica*, cit., spec. 274 ss.; Id., *Suprematismo giudiziario II*, cit., 176; R. Romboli, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, in *Quad. cost.*, 1/2023, 61 ss.

ISSN 1971-9892

maggiore legittimazione[297], ma non solo. Sarebbe riduttivo ed anche un po' ingeneroso ritenere che questo sia l'obiettivo della Corte (anzi, se così fosse, sarebbe grave)[298], in quanto essa è soprattutto una conseguenza (un benefico effetto) di questo modo operare; piuttosto, interagire con l'opinione pubblica (che la Corte tiene sempre in grande considerazione)[299], attraverso vecchie e nuove forme di comunicazione, è un prezioso "servizio"[300], *in primis*, alla Costituzione e, poi, ai consociati, potendo così "dialogare" anche con i non cultori del diritto[301]. Si tratta di un servizio che, nella misura in cui è volto – in ultima analisi – alla conoscenza della Carta del '48 (o, come ha detto Grossi, alla diffusione di una «cultura della Costituzione»)[302], è a beneficio della persona; al tempo stesso, quest'opera di «*pedagogia costituzionale*»[303] può sempre più rinsaldare la centralità di posto della Consulta in seno alla trama istituzionale. D'altra parte, volendo prendere a prestito una nota pericope evangelica, si sa che è il servizio che porta alla grandezza[304].

Invero, l'attenzione della Consulta per la comunicazione non è affatto nuova, ma risalente nel tempo, anche se con modalità diverse (si pensi alle conferenze-stampa)[305].

A partire dalla creazione del sito istituzionale[306], nel 2000, negli ultimi anni sono state praticate dal giudice delle leggi altre vie di comunicazione; è possibile fare riferimento all'uso

---

[297] Sul punto, cfr. S. PAJNO, *La Corte "mediatica": aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 140, ma *passim*; M.C. GRISOLIA, *Corte costituzionale ed opinione pubblica: un "cambio di passo" ormai necessario?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 48.

[298] Cfr. L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi*, cit., 230; A. RUGGERI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 29 s. È da precisare che, ad avviso di chi scrive, la Corte non debba preoccuparsi di ottenere una maggiore legittimazione (che, peraltro, come rilevato dall'A. ora richiamata, non può e non deve essere quella degli organi politici); tuttavia, la circostanza che attraverso questo nuovo modo di comunicare la ottenga non sembra controproducente.

[299] Si veda, da ultimo, Corte cost. n. 146 del 2024, p.to 4 del *cons. in dir.* Sul punto cfr. G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 62.

[300] … come opportunamente lo definisce D. STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 157; ID., *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2 febbraio 2023, spec. 21; G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 19.

[301] Cfr. L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi*, cit., 225.

[302] P. GROSSI, *Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale del 2017*, in *Corte costituzionale*, 22 febbraio 2018; *ivi*, nello stesso senso, v. G. LATTANZI, *Relazione annuale sull'attività svolta nel 2018*, cit.; M. CARTABIA, *Relazione annuale*, cit.

[303] S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., 146 (c.vo test.), ma *passim*. Sulla «funzione pedagogica» della Corte, v., M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, in *Rivista AIC*, 3/2020, 405; A. SAITTA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 53 ss.; F. PATERNITI, *La Corte 'pedagogista' di un legislatore colpevolmente inerte*, in *federalismi.it*, 30/2020, 178 ss., e, da ultimo, anche G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 64.

[304] Cfr. Mt 10, 43.

[305] Cfr. D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit., 156 ss.

[306] A tal proposito, v. S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., 142 s.

ISSN 1971-9892

dei comunicati[307] e dei social network, alle visite nelle carceri (che hanno portato anche alla produzione di un film: "Viaggio nelle carceri") e nelle scuole, alla creazione di una libreria podcast, alla modifica delle Norme integrative con la conseguente ammissione, in veste di *amici curiae*, di soggetti della società civile (anche formazioni sociali), al coinvolgimento di esperti, alla possibilità che nel giudizio in via incidentale partecipino altresì soggetti portatori di interessi qualificati, etc.[308].

Non è possibile soffermarsi su ognuno degli "strumenti" utilizzati, tuttavia il coinvolgimento a vario titolo dei cittadini favorisce una maggiore partecipazione di questi ultimi all'attività della Consulta, consentendo a quest'ultima di trovare – come detto – maggiore legittimazione[309]. Ad avviso di qualcuno, tali modalità comunicative manifestano (ma anche rinforzano) la «*leadership* istituzionale»[310] del giudice delle leggi, il quale si è dato la possibilità di ottenere sempre più rispetto e fiducia da parte dei cittadini, per richiamare le parole pronunciate da De Nicola alla presenza del Presidente della Repubblica Gronchi, in occasione della prima seduta della Corte[311]. È chiaro che dal rispetto e dalla fiducia dei consociati possa derivare una maggiore forza per la Consulta all'interno del sistema.

Non poche, tuttavia, sono state in questi ultimi anni le critiche mosse nei confronti delle iniziative ora richiamate[312], riconducibili ad una precisa «strategia» che costituisce un «fatto

[307] I comunicati anticipatori delle decisioni della Corte apparivano utili al fine di semplificare il contenuto di una pronuncia non ancora pubblicata, a beneficio dell'opinione pubblica. Tuttavia, essi avrebbero potuto mettere in difficoltà la Corte nel caso in cui quest'ultima, per le ragioni più varie, avesse dovuto cambiare idea (anche solo in parte) rispetto alla risoluzione di una questione (sul punto, v. anche R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 57 ss.; C. SALAZAR, *La Corte costituzionale tra le maglie della Rete: qualche considerazione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 10 febbraio 2023, 85 ss.). Il ricorso ai comunicati *ex post*, di certo, ha il vantaggio di assicurare l'aderenza del documento alla pronuncia alla quale si riferisce, anche a favore della società civile. A quanto detto, poi, è da aggiungere che i comunicati *ex ante* avrebbero potuto provocare reazioni (degli studiosi e della società civile), in grado di condizionare negativamente il giudice delle leggi al momento della stesura della decisione. In tema, cfr. G. CASAVECCHIA, *Abbandono dei comunicati stampa anticipatori della Corte costituzionale*, in C. Equizi, M.C. Girardi, D. Pierantoni, A. Stevanato, P. Villaschi (a cura di), *Quad. n° 11 abbinato al fascicolo 2025/1 della Rivista «Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale»*, settembre 2025, 285 ss.

[308] In argomento, cfr. i contributi pubblicati in *Questione Giustizia*, 4/2020 e spec.: S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., 137 ss.; D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit.; L. FERRARELLA, *Prove di comunicazione della Corte costituzionale*, 167 ss. In argomento, v. G. BATTAGLIA, Amici curiae *e giudizio incidentale sulle leggi. Contributo allo studio della recente "apertura" della Corte, anche nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti*, Torino, 2024. Si vedano anche gli scritti pubblicati su *Giur cost.*, 1/2020.

[309] C. SALAZAR, *La Corte costituzionale tra le maglie della Rete*, cit., 84; L. FERRARELLA, *Prove di comunicazione*, cit., 170.

[310] Cfr. D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit., 164 ss.

[311] *Discorso pronunciato dal Presidente Enrico De Nicola alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi nella udienza inaugurale del 23 aprile 1956*, consultabile in *Corte costituzionale* e richiamato anche da D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit., § 2.

[312] Cfr., ad es., R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., spec. 60 ss.

ISSN 1971-9892

assolutamente inedito»[313] per la Corte. Non manca chi, per lo meno, invita la Corte ad «una maggiore cautela e discrezione»[314]. Tra l'altro, è stato fatto notare che il giudice delle leggi non deve andare in cerca di consenso, come fa la classe politica, specie dinanzi a decisioni impreviste o nelle quali vi è stata qualche "forzatura" delle regole processuali[315]. Invero, però, com'è stato chiarito[316], le intenzioni che sono alla base di una tale apertura alla società paiono di tutt'altro segno, non dovendosi confondere la ricerca di consenso con quella di "fiducia", che è necessario che abbiano i cittadini nei confronti delle istituzioni a beneficio della democrazia[317] e che è più facile che si nutra quando si coglie il "volto umano" delle istituzioni stesse (come sta accadendo per la Corte costituzionale).

Ad esempio, attraverso il viaggio nelle carceri e nelle scuole, i giudici costituzionali si sono voluti dare le occasioni di «farsi conoscere e al tempo stesso di conoscere» (come ha affermato il Presidente Lattanzi)[318]. In generale, la trasformazione che si è avuta sul piano della comunicazione mira alla diffusione, all'interno nella società, di una «cultura costituzionale»[319] (com'è stato detto, di una «alfabetizzazione costituzionale»[320]), ossia alla trasmissione dei valori costituzionali che sono alla base della convivenza civile. Quanto, poi, tali obiettivi siano stati finora raggiunti sarebbe da verificare, ma ciò – almeno in questo momento – non rileva.

A prescindere da queste considerazioni, non si può porre in dubbio che quello in parola sia il frutto di una (opportuna) scelta politica (nel senso più autentico ed "alto" di quest'ultimo termine)[321], peraltro al passo con i tempi, espressione (e, al tempo stesso, conseguenza) della "forza politica" del giudice delle leggi[322], che parrebbe rinvigorita.

---

[313] A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II*, cit., 175.

[314] A. RUGGERI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 32.

[315] G. SOBRINO, *«Uscire dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? E in che modo? La "rivoluzione comunicativa" della Corte nell'attuale fase della giustizia costituzionale*, in *federalismi.it*, 15/2020, 207.

[316] G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 23.

[317] Cfr. G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 23, 37, 154. Sul punto, v. anche D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit., 21 s., 25; M. DELLA MORTE, *La Corte* decidente, cit., 135; N. LUPO, *Qualche ipotesi alla base della nuova stagione comunicativa della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 43.

Per E. LAMARQUE, voce *Poteri e garanzie*, cit., 812, l'apertura in parola non ha a che fare né con la ricerca del consenso né della legittimazione del popolo. In ogni caso, che la legittimazione della Corte non debba essere confusa con il consenso popolare lo afferma R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 67; ID., *Corte costituzionale e legislatore*, cit., 823.

[318] Sul punto, cfr. G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 99 ss., ma *passim*.

[319] G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 37, 99. Sul punto, v. anche T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale*, cit., 73 ss. Quest'A., in *La Corte costituzionale di Carlo Mezzanotte, e noi*, in *Nomos*, 3/2024, 7, definisce una «trasformazione culturale [quella] che sta investendo la Corte costituzionale italiana».

[320] G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 13, 53.

[321] … tale è anche la scelta dei modi per comunicare e di cosa comunicare; ad esempio, come si sa, non sempre la Corte ricorre ai comunicati-stampa, ma solo quando – nella sua discrezionalità – lo ritenga

ISSN 1971-9892

In altre parole, anche la Corte costituzionale sceglie di essere "in uscita"[323] e di non esprimersi solo attraverso le sue decisioni[324], come qualcuno ritiene invece opportuno. La Presidente Cartabia ha infatti osservato che «la Corte non ha solo "aperto il palazzo", ma è uscita. È uscita per raggiungere i giovani nelle scuole d'Italia […]; è uscita per incontrare la realtà delle carceri con visite di storica importanza […]. E ancora, è uscita per farsi conoscere da tutti e per portare ovunque i valori della Costituzione, attraverso la proiezione del docufilm in ogni angolo del paese e persino all'estero»[325].

Alla luce di quanto detto, questo *modus operandi* può comportare (anche ed effettivamente) un aumento della "forza politica" della Corte, tuttavia è ancora da dimostrare[326]. Ciò, però, pare trovare conferma, in un certo senso, nelle parole della ex responsabile della comunicazione della Consulta, che ha osservato che «negli ultimi […] anni, in modo ben più consapevole e strutturato del passato, la Corte ha assunto su di sé la responsabilità della ricostruzione anche oltre il suo impegno giurisdizionale»[327]: non è altro che "l'anima politica" della Corte che, anche tramite la comunicazione, si fa avanti, «nel senso di una Corte immersa nella *polis*»[328].

Com'è chiaro, non si sta affermando che il giudice delle leggi "faccia politica" attraverso questo diverso modo di rivolgersi alla società, ma che quest'ultimo abbia conseguenze di natura politica, il che non sembra per nulla disdicevole. Certo è, però, che l'esaltazione dell'"anima politica" della Corte (anche per mezzo di una maggiore esposizione di quest'ultima) potrebbe – per quanto contraddittorio possa apparire – legittimare (e rinforzare) quella giurisdizionale o, al contrario, svilirla (e mortificarla). Si è dell'idea che, nel caso ad esempio dei "viaggi" ai quali si è fatto cenno, si sia verificata la prima ipotesi. Forse, non era questo l'intendimento che ha spinto i giudici costituzionali ad essere «missionari»

---

opportuno. Un discorso a parte meritano quelli riguardanti l'elezione del Presidente della Corte; a quest'ultimo riguardo, v. S. PANIZZA, *La (disomogenea) prassi dei comunicati stampa relativi all'avvenuta elezione del Presidente della Corte costituzionale italiana*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 febbraio 2023, 35 ss.

[322] Cfr. L. FERRARELLA, *Prove di comunicazione*, cit., 170.

[323] L'immagine è tratta dalla nota definizione di Chiesa "in uscita" molto cara a papa Francesco (FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, spec. 20 ss.).

[324] S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., 147.

[325] M. CARTABIA, *Relazione annuale sull'attività della Corte costituzionale nel 2019*, in *Corte costituzionale*, 28 aprile 2020.

[326] In argomento, cfr. D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, e G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, entrambi in *Dir. e soc.*, 2/2018, rispettivamente 255 ss. (spec. 256) e 237 ss.; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al* web, in D. Chinni (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019, 77 ss.; G. SOBRINO, *«Uscire dal Palazzo della Consulta»*, cit., 172 ss. (spec. 177); S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., spec. 138.

[327] D. STASIO, *Il senso della Corte*, cit., 165.

[328] G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 16.

ISSN 1971-9892

(per dirla con Grossi)[329] e, quindi, a muoversi dal Palazzo della Consulta verso carceri e scuole, ma tale è stato – almeno a parere di chi scrive – l'effetto prodotto.

10. *Considerazioni conclusive*

I casi sopra riportati, tra i molti altri che si sarebbero potuti richiamare, inducono a svolgere qualche considerazione (provvisoriamente) conclusiva, nella consapevolezza che le vicende ricordate sono alquanto diverse seppure tutte in grado di denotare la "forza politica" del giudice delle leggi. Occorre precisare, infatti, che, mentre nel caso di supplenza con modulazione temporale degli effetti delle decisioni costituzionali (v., ad es., la sent. n. 10 del 2015), la Corte – come detto in apertura – rischia di deresponsabilizzare il Parlamento, nel caso della ord. n. 207 o dell'ord. n. 132, la Consulta pare che miri, al contrario, a «restituire credibilità e autorità al legislatore»[330], obiettivo che ad avviso di chi scrive non può raggiungere se – e finché – essa si sente chiamata ad "imbeccare" paternalisticamente il potere legislativo, rispondendo ad una «vocazione "pedagogica"»[331], ben sapendo che le ricadute della sua giurisprudenza vadano molto oltre il singolo caso deciso[332]; la Corte è infatti consapevole che il suo ruolo «ha a che fare con i problemi di una società, non di un

[329] G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 15

[330] … al tempo stesso «evita[ndo] di accollarsi compiti e responsabilità che non le spettano» ma anche «cautela[ndosi] nel caso in cui gli operatori politico-normativi non diano risposte adeguate» (M. PICCHI, *«Leale e dialettica collaborazione»*, cit., § 5).

[331] S. PRISCO, *Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3/2018, 155. P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni*, cit., § 4, invece, osserva che la scelta operata dalla Corte nel caso in esame sia «apprezzabile» per i «profili di prudenza e sensibilità istituzionale» che l'accompagnano.

[332] Si pensi, ad esempio, volendo andare a ritroso nel tempo – e quindi facendo un'eccezione al periodo che qui si sta considerando – alla sent. n. 4 del 2010, con la quale la Corte si è pronunciata sulla legge della regione Campania n. 4 del 2009 in merito alla c.d. "preferenza di genere". Le ricadute che si sono avute sono andate molto oltre il caso. In quella circostanza, la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma (l'art. 4, III comma, della suddetta legge) che, «per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede[va]» che, qualora l'elettore avesse espresso due preferenze, queste ultime dovessero riguardare candidati di sesso diverso (cfr. p.to 3.1 del *cons. in dir.*). A seguito di tale pronuncia, una previsione come quella ora richiamata è stata riprodotta anche in altre normative, il che ha comportato la crescente introduzione della "preferenza di genere" all'interno dell'ordinamento, contribuendo ad una più compiuta realizzazione della "democrazia paritaria", come ha rilevato G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 47.

È altresì vero, però, che non è possibile negare il legame indissolubile tra l'ordinanza e la specifica questione dalla quale essa ha avuto origine [cfr. G. REPETTO, *La Corte, il caso Cappato*, cit., § 3].

ISSN 1971-9892

singolo individuo»[333]. In ogni caso, al di là delle intenzioni della Corte e di qualunque altra considerazione critica che può farsi, si è dell'idea che talune "creazioni" della Corte (si pensi, allo schema della "doppia pronuncia" o al superamento delle "rime obbligate"), per una eterogenesi dei fini, potrebbero aver prodotto (o, in futuro, produrre) un effetto *boomerang* rispetto al legislatore, al quale il giudice delle ha di fatto, più volte, "tolto le castagne dal fuoco"[334]. Così facendo, com'è evidente, l'inerzia del Parlamento anziché essere contrastata, rischia di essere favorita[335].

Ciò che è certo è che, ancora una volta, in episodi come quelli richiamati si è instaurata una (pseudo) dialettica tra Corte e legislatore, che tuttavia non è detto che si tramuti in dialogo (che invero sarebbe un monologo: la Corte detta, il legislatore scrive). Infatti, il Parlamento potrebbe dare seguito oppure no alle indicazioni provenienti dal giudice delle leggi; ad esempio, al di là di problemi attinenti alla tempistica (nei casi delle due ordinanze da ultimo richiamate), il legislatore potrebbe non condividere la posizione della Consulta. Pensiamo al caso "dj Fabo-Cappato". Qualora, entro il termine fissato dalla Corte, la legge n. 219 del 2017 fosse stata modificata in conformità all'ord. 207, la Corte avrebbe "vinto" la partita sostituendosi al legislatore; poiché, però, entro quella data si è assistito ad un nulla di fatto, occorre distinguere tre ulteriori possibilità, in parte già paventate poco sopra: che ciò sia accaduto solo per "negligenza", per "incapacità" oppure che ciò si sia verificato perché il *dominus* della funzione legislativa, facendo legittimo uso della sua discrezionalità, non concordava con la Corte.

Com'è stato fatto notare in dottrina, è nell'uso delle sentenze manipolative in ambito penale (e, specificamente, nella definizione della misura della pena) che è emersa l'"anima politica" della Corte costituzionale, difficilmente conciliabile con quella giurisdizionale[336]. Le

[333] A. MORRONE, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista*, in AA.VV., *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, cit., § 1, che rileva infatti che «il "caso" è il punto di vista monografico di un problema costituzionale di interesse generale o politico».

[334] … per riprendere il noto detto opportunamente ripreso da A. SPADARO, *Involuzione*, cit., 130. Anche A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù "sregolato"*, cit., 398, osserva che, a volte, il legislatore «non fa certe cose perché, in buona sostanza, le ha già fatte la Corte». Che il Parlamento possa trarre «vantaggio dalla supplenza» della Corte lo rileva anche M. DELLA MORTE, *La Corte* decidente, cit., 126.

[335] Cfr. A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù "sregolato"*, cit., 412 s. L'A. è dell'avviso che un possibile rimedio per ovviare alle omissioni del legislatore sarebbe quello di obbligare lo Stato al risarcimento dei danni in termini pecuniari (413 s.), sia pure al ricorrere di talune condizioni, in particolare laddove sia provato che il danno discende in modo diretto ed immediato dall'omissione legislativa.

[336] Cfr. F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali*, cit., 291, 293. Sulla "svolta" della Corte in materia penale, v. A. PUGIOTTO, *Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena*, in C. Padula (a cura di), *Una nuova stagione* cit., 327 ss., il quale mette comunque in luce le ragioni che stanno alla base dell'operato del giudice delle leggi, finendo per «apprezzare [il] nuovo baricentro giurisprudenziale» (348). L'A., infatti, è dell'idea che «bene ha fatto la Corte costituzionale a non nascondersi più dietro l'"alibi" della discrezionalità legislativa penale» (353).

ISSN 1971-9892

vicende che sono state riportate appaiono emblematiche del fatto che, ad un certo punto, la Corte si è sentita incoraggiata a superare le remore ad intervenire andando oltre il limite rappresentato dalla discrezionalità del legislatore in un settore nel quale, forse più che negli altri, quest'ultimo non si può "svestire" della propria responsabilità. Sarebbe, piuttosto, da chiedersi perché, in alcuni casi, la Corte abbia preferito ricorrere alla "doppia pronuncia" – mostrando di riconoscere, seppure sempre fino ad un certo punto, valore alla discrezionalità (un «*argine temporaneo* alla decisione di merito»)[337] e al ruolo del legislatore – e, altre volte, abbia scelto di superare lo schema delle "rime obbligate", scegliendo di risolvere la questione ricavando dal sistema la soluzione[338]; opzione, quest'ultima, che fa sì che non vi siano "zone franche" nell'ordinamento[339]. Forse si potrebbe dire che il giudice delle leggi, in talune circostanze, abbia seguito più il cuore che la ragione e lo abbia "buttato oltre l'ostacolo", pur nella consapevolezza che ciò avrebbe potuto sollevare critiche o, almeno, avrebbe rappresentato una novità rispetto al passato. In questi casi, insomma, la Corte ha mostrato di non accontentarsi di un «quieto vivere» che l'avrebbe spinta a non decidere in occasione di questioni delicate, scegliendo piuttosto di "sporcarsi le mani" a beneficio della tutela dei diritti fondamentali e, in definitiva, della dignità della persona umana[340]. A quest'ultimo proposito, non v'è dubbio che l'intento della Corte sia stato dei più nobili e, pertanto, apprezzabili, tuttavia occorre chiedersi se, talvolta, il giudice delle leggi non corra il rischio, in modo consapevole o inconsapevole, di sentirsi chiamato a decidere "ad ogni costo", il che finirebbe per produrre delle distorsioni del modello di giustizia costituzionale accolto nel nostro ordinamento[341].

Ad avviso di E.M. AMBROSETTI, *Giudici legislatori? Il nuovo ruolo della Corte costituzionale in materia penale*, in C. Padula (a cura di), *Una nuova stagione* cit., 376, è stata «la deriva populistica in materia penale [ad aver costretto] la Corte ad una fondamentale opera di ortopedia giuridica diretta a rimediare e a supplire le deficienze e inerzie legislative in un settore fondamentale dei rapporti fra Stato e cittadino».

[337] P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 63 (ma v. anche 80 ss.). Rispetto alla "tecnica" della "doppia pronuncia", l'A. rileva che, nella prima decisione, la discrezionalità del legislatore è assunta quale «"argine esterno" alla soluzione del problema dal parte del giudice delle leggi, nella seconda invece è assunto a "fattore interno" della valutazione», bilanciabile con le esigenze di conformità a Costituzione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale (65).

Che la discrezionalità del legislatore sia apparsa un limite «*a scomparsa*» o «*a fisarmonica*» lo ha rilevato A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù "sregolato"*, cit., 407, e, più di recente, ID., *Il doppio volto*, cit., 18 (c.vo test.).

[338] Cfr. P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 83 s.

[339] … come osserva F. PALAZZO, *Il diritto punitivo in epoca di moltiplicazione dei modelli sanzionatori e delle interazioni con il processo: legalità, retroattività e irretroattività, prevedibilità, proporzionalità,* ne bis in idem, in AA.VV., *Giudice comune e Corte costituzionale*, cit., 185. *Ivi*, v. anche M. RUOTOLO, *Moniti "rafforzati", attenuazione delle "rime obbligate", modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità*, cit., 214.

[340] Cfr. G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 35 s.

[341] Cfr. R. PINARDI, *Una pronuncia a rime "possibili", ma anche "parziali"*, cit., 133; ID., *Le pronunce della Corte costituzionale ed il tempo dei relativi effetti*, cit., 205 ss.; P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore*, cit., 84; A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 28.

ISSN 1971-9892

Di certo, avremo ancora tanto da riflettere e da discutere in merito al ruolo, meno giurisdizionale e più "politico", che con gli anni la Corte sta assumendo sempre di più, il che peraltro acquista nuova attualità a motivo della nuova *verve* comunicativa e "relazionale" che, come detto, mostra di avere il giudice delle leggi ormai da tempo[342]. Un ruolo che pare connotato da un certo dinamismo, essendo in continuo cambiamento, stante la «necessità della legittimazione» che avverte (sebbene non dichiaratamente) la Corte nel rapporto che intesse con il «contesto istituzionale e sociale»[343].

La Consulta sembra essere più propensa (o obbligata, dipende dai casi) a svolgere una funzione di «politica costituzionale»[344], il che pone un problema più generale relativo alla "natura" del giudice delle leggi[345]; quest'ultimo, come mostrano le vicende qui ricordate, è in grado di attribuirsi poteri che non sono scritti da nessuna parte[346], divenendo «anello di congiunzione tra Costituzione e *politico*»[347] o, se si preferisce, assumendo un ruolo di mediatore tra diritto e politica[348]. D'altra parte, è a tutti noto il compito di «mediazione ed equilibrio»[349] tra i poteri che svolge la Corte, esercitando il quale, però, essa non finisce mai

[342] La questione meriterebbe ben altro approfondimento, che si rinvia ad altra sede; intanto, v. G. D'Amico, *Comunicazione*, cit., 237 ss., e D. Chinni, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 254 ss.; A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione*, cit., 268 ss. (v. anche 284).

[343] D. Tega, *La Corte nel contesto*, cit., 52. Sul punto, v. anche G. de Vergottini, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio*, cit., V. L'A. non manca di rilevare che si assiste al «depotenziamento degli organi di indirizzo» e ad «un progressivo accrescimento del peso degli organi di garanzia», una «dinamica che risulta aggravata dalla inadeguatezza degli organi di indirizzo politico». Si ricorderà la nota immagine dei poteri "a fisarmonica" che Amato e Pasquino avevano usato in riferimento al Capo dello Stato, ma che – ad avviso di chi scrive – si attaglia bene anche rispetto alla Corte costituzionale, i cui "poteri" paiono "espandersi" in situazioni di crisi del sistema politico [sul punto, v. A. Formisano, *La tendenziale convergenza*, cit., 38 ss.; cfr. anche E. Lamarque, voce *Poteri e garanzie*, cit., 809].

Che la Corte abbia la necessità di ottenere una «*continua rilegittimazione*» lo ha affermato, molti anni addietro, anche L. Elia, *Intervento*, in P. Pasquino e B. Randazzo (a cura di), *Come decidono le corti costituzionali (e le altre corti)*, Atti del Convegno internazionale svoltosi a Milano, 25-26 maggio 2007, Milano, 2009, 130 (richiama Elia anche G. Sobrino, *«Uscire dal Palazzo della Consulta»*, cit., 203). Sul punto, cfr. anche D. Tega, *La traiettoria delle rime obbligate*, cit., 10, ma *passim*.

[344] … secondo un'espressione di G. Zagrebeslky, *Il diritto mite*, cit., 15.

[345] R. Romboli, *La natura della Corte costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in A. Vignudelli (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri*, Milano, 2009, 401 ss., e Id., *Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli, 2011, 3011 ss.

[346] … come, tra i tanti, osservano R. Bin, *Quando i precedenti*, cit., § 2, e D. Diaco, *Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e diritto costituzionale vivente*, in questa *Rivista*, Studi, I/2016, 195 (ma anche 221).

[347] G. Longo, *Sull'omissione legislativa come ipotesi di controllo del* politico, cit., 24.

[348] F. Laus, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 85.

[349] G. de Vergottini, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio*, cit., XI.

ISSN 1971-9892

di oscillare tra le sue due anime (giurisdizionale e politica)[350], in quanto avverte una sorta di «potere-dovere» di intervenire per supplire alle inadempienze del legislatore[351] e, così, assicurare – dal suo punto di vista – la migliore tutela possibile agli interessi che valuta meritevoli di riceverla[352].

In tal modo, la "forza politica" della Corte potrebbe essere la conseguenza tangibile di uno dei modi di applicazione del criterio della massimizzazione della tutela, da ciò potendo trarre legittimazione, seppure entro certi limiti (come ora si vedrà); è proprio nell'intento «di recuperare il ruolo di giudice dei diritti» che potrebbe «trova[re] in parte giustificazione» il «maggiore interventismo» della Consulta[353].

Alla luce dei fatti, ci sarebbe da chiedersi allora se ci sarà un limite alla «fantasia» della Corte[354] o se dobbiamo essere pronti a nuovi sviluppi delle tecniche decisorie in ragione dei casi; peraltro, non si è affatto convinti che le regole processuali si possano mettere in bilanciamento (come di fatto è accaduto), ma questo profilo non si può affrontare in questa sede. La questione cruciale, pertanto, consiste nel comprendere se sia il caso di accettare tale imprevedibilità o se invece occorra rinnovare la disciplina in tema di processo costituzionale[355], magari adattando quest'ultimo ad esigenze appunto nuove, ma pur sempre dettando le regole alle quali la Corte debba attenersi.

Un'operazione di questo tipo si potrebbe fare intervenendo sulla l. n. 87 del 1953[356] e/o sull'art. 136 Cost.

---

[350] Cfr. R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale*, cit.; ID., *La natura della Corte costituzionale*, cit., 451 ss. [l'A. rileva che ciò che importa è che questa «oscillazione (…) venga mantenuta entro un determinato margine, senza mai eccedere in un senso o nell'altro»]. In argomento, cfr. A. PIZZORUSSO, sub *Art. 134*, in G. Branca (a cura di), *Comm. Cost.*, Bologna-Roma, 1981, 89 s.; A. RUGGERI, *Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee*, in AA.VV., *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, cit., 368 ss.; C. DRIGO, *Giustizia costituzionale e* political question doctrine*. Paradigma statunitense e spunti comparatistici*, Bologna, 2012; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, cit., 331 ss.; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica*, cit.; G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale*, cit., spec. 270 s.; A. RUGGERI, *Trasformazioni della Costituzione e trasformazioni della giustizia costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2018.

[351] Cfr. P. GROSSI, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2015*, 11 aprile 2016, a proposito delle sentt. nn. 45 e 96 del 2016 (270 s.), consultabile in *Corte costituzionale*.

[352] Questo sarebbe il caso, secondo G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, cit., 32.

[353] M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale*, cit., 663.

[354] A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi*, cit., § 1.

[355] Anche A. MORELLI, *Principio di totalità e "illegittimità della motivazione"*, cit., 487, auspica un generale intervento di revisione del controllo di legalità costituzionale.

[356] Sul punto, tra i tanti, cfr. anche R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo* a quo *la norma dichiarata incostituzionale* ab origine, cit., 21; D. MANELLI, *La diffamazione a mezzo stampa e il persistente dominio dell'inerzia legislativa nella tutela dei diritti*, cit., 114.

ISSN 1971-9892

Più che opportuna è stata la modifica, da tanti auspicata, delle Norme integrative[357] (di pari passo con l'introduzione delle "nuove norme processo telematico nei giudizi incidentali di costituzionalità")[358]; tuttavia, è possibile chiedersi se fosse (e sia) il caso di intervenire ulteriormente per meglio delimitare il raggio di azione della Corte.

Quanto ora detto, però, appare un po' irrealistico perché avrebbe significato (e significherebbe) – per la Consulta – "legarsi le mani" da sola. Certo è che il nuovo coinvolgimento, in veste di *amici curiae*, come detto, anche di formazioni sociali o soggetti istituzionali manifesta, ancora una volta, l'intento del giudice delle leggi di aprirsi maggiormente alla società civile, in chiara sintonia con il nuovo modo di comunicare che ha assunto la Corte e del quale si è detto.

Tuttavia, il Parlamento non sembra aver messo in agenda la modifica della legge n. 87 del 1953; qualora lo facesse, non pochi sarebbero i rischi che correrebbe il nostro ordinamento nel momento in cui si limitassero irragionevolmente i poteri della Corte (il legislatore, ovviamente, non perché è tale è per ciò solo giusto); anche la revisione dell'art. 136 appare alquanto ardua e, peraltro, va incontro ai medesimi rischi. Detto questo, però, si ritiene opportuno che la Corte presti maggiore osservanza alle regole processuali (sul cui carattere prescrittivo o solo persuasivo si è molto dibattuto)[359], altrimenti potrebbero riprendere vigore (sebbene sotto nuova forma) le perplessità avanzate in Assemblea Costituente rispetto all'organo di giustizia costituzionale[360].

Una cosa, però, si vuole ribadire: quanto si sta ora dicendo in nulla contraddice l'idea che la Corte abbia "forza politica", essa dovendo evitare "solo" di scendere in politica, come fa – almeno tendenzialmente – nei casi di supplenza. In altre parole, la "forza politica" del giudice delle leggi sarebbe ammissibile solo a certe condizioni, tra le quali non rientra senz'altro la possibilità – per la Consulta – di porre in bilanciamento, in modo imprevedibile e forse anche

---

[357] Tra i tanti che discorrono della modifica delle Norme integrative, con particolare riferimento all'«apertura della Corte alla società civile», v. F. LAUS, *Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 90 s.; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 46 ss.

Facendo un passo indietro, talune linee di intervento, in chiave propositiva ed in prospettiva *de jure condendo*, erano state indicate nel mio *In tema di manipolazione, per il passato, degli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 365 ss., al quale nuovamente si rinvia. Tra i molti AA. che auspicavano una modifica delle Norme integrative, v. F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, cit., 121.

[358] Come ricorda R. MILANA, in *"Nuove norme processo telematico nei giudizi incidentali di costituzionalità"*, in AA.VV., *Giudice comune e Corte costituzionale*, cit., 229 ss., l'e-Cost ha visto «la luce» lo stesso giorno in cui sono entrate in vigore le nuove Norme integrative (il 3 dicembre 2021).

[359] Sul punto, v. A. RUGGERI, *La Corte costituzionale e il processo incidentale*, cit., 335 s.

[360] L'11 marzo 1947, in Assemblea Costituente, Togliatti parlava della «bizzarria della Corte costituzionale, organo che non si sa che cosa sia e grazie alla istituzione del quale degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici. Ma chi sono costoro? Da che parte trarrebbero essi il loro potere se il popolo non è chiamato a sceglierli?».

ISSN 1971-9892

fantasioso, le regole che attengono al processo costituzionale, salvo che non presentino dei vizi di legittimità[361].

Ecco perché l'augurio che si abbia un certo *self-restraint* si rivolge a tutti gli organi costituzionali, che non dovrebbero mai abusare dei poteri che la Carta riconosce loro[362] ed il cui operato, quindi, dovrebbe sempre essere informato ad una certa "sobrietà costituzionale", che sarebbe poi riflesso tangibile dell'etica pubblica repubblicana che "impregna" la nostra Costituzione.

Al tempo stesso, però, un certo interventismo della Corte è dovuto alla mancanza di un atteggiamento collaborativo del Parlamento che è rimasto sordo alle sollecitazioni della Consulta; così, quest'ultima, ad un certo punto, sembra essersi stancata di non sentirsi ascoltata ed ha provveduto lei stessa ad offrire tutela ai diritti fondamentali. Ecco perché se, per un verso, la Corte potrebbe (o, forse, dovrebbe) un po' autolimitarsi, al fine di non tradire la sua "anima giurisdizionale", per altro verso, il legislatore deve fare la sua parte ed assumersi la responsabilità di esercitare in pieno la propria funzione, anche quando le materie su cui decidere sono particolarmente complesse e delicate[363]. Insomma, occorre che il Parlamento vinca quella «apatia costituzionale»[364], che è forse figlia di una «crisi di identità» delle Camere[365] e che, di fatto, si è spesso tradotta in una mancata attuazione della

---

[361] A tal proposito, assai condivisibile appare il punto di vista di A. MORELLI, *Tutela* nel *sistema o tutela* del *sistema?*, cit., 4.

[362] In riferimento al tema oggetto di questo studio, non si può fare a meno di ricordare A. PIZZORUSSO, *Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. Bessone (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996. Che «la disponibilità delle forme da parte della Corte» sia «una strada da evitare» lo ha rilevato di recente anche C. GIUNTA, *Riflessioni*, cit., § 4. Pure E. ROSSI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?*, Intervento al Seminario su *Dopo l'ord. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., in *Forum di Quaderni costituzionali*, 5 luglio 2019, § 2, formula l'auspicio di un maggiore *self-restraint* della Corte.

[363] Cfr. L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *federalismi.it*, 12/2021, 252 s.

[364] Sul punto, cfr. M. RUOTOLO, *Moniti "rafforzati", attenuazione delle "rime obbligate", modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità*, cit., 218, al quale si deve anche questa efficace espressione, già presente in ID., *Corte costituzionale e Legislatore*, cit., 71; ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 63. Non a caso, questo A., nelle ultime due opere ora richiamate, parla della necessità che si abbia una «rifondazione del ruolo del Parlamento», organo che è chiamato a «mediare per decidere» (v., rispettivamente, 72 e 63). Cfr. anche A. RAUTI, *La Corte costituzionale ed il legislatore*, cit., 251 s. Di «abulia» parla R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale*, cit., 760.

[365] F. DAL CANTO, *Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e possibili prospettive*, in *federalismi.it*, 3/2019, 42; V. LIPPOLIS, *Un parlamento sotto attacco e in crisi d'identità*, in *federalismi.it*, 3/2019, 247 ss. Il grave problema del quale si sta discorrendo, che si traduce in un vistoso indebolimento delle funzioni parlamentari (tra le quali, come già detto, vi è anche quella di controllo che il Parlamento è chiamato ad esercitare), è da ricondurre al piano della «volontà politica», essendo infatti necessario che «i parlamentari siano consapevoli del ruolo istituzionale che spetta all'Assemblea rappresentativa», come osserva G. DI COSIMO, *Tre anni dopo*, cit., 13.

ISSN 1971-9892

Carta da parte del legislatore. Ciò deve avvenire indipendentemente dalla tecnica decisoria usata (o creata), di volta in volta, dalla Consulta.

Non v'è dubbio che l'«incontrollabile innalzamento del tasso di politicità dei giudizi di costituzionalità»[366], con prevalenza dell'anima politica su quella giurisdizionale (di cui si è avuto riscontro nei casi qui riportati, come in occasione dell'ord. n. 207)[367], a volte anche favorita da un deficit di motivazione (come nel caso della sent. n. 178 del 2015)[368], appare come una distorsione del modello di giustizia costituzionale immaginato dai Padri costituenti. Non a caso, vi è chi rileva che «la politicità della Corte sia più un problema che una risorsa»[369]. Ciò necessariamente interroga gli operatori del diritto (a tutti i livelli: legislatore, giudici, dottrina) sulla opportunità di prendere quelle "contromisure" di cui si diceva se si ha a cuore il mantenimento della «tipizzazione dei ruoli istituzionali»[370], che – almeno ad avviso di chi scrive – riveste ancora una cruciale importanza, non fosse altro perché la separazione dei poteri costituisce – com'è noto – uno dei due pilastri fondamentali sui quali si erge una Carta costituzionale (*ex* art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo)[371].

Non si dimentichi che la giustizia costituzionale «protegge la repubblica» e, ponendo limiti, mira ad evitare «le degenerazioni della democrazia»[372], ma ciò è possibile a condizione che la Corte non abdichi alla sua funzione giurisdizionale, che è proprio ciò che rende credibile il giudice delle leggi[373]. Laddove una tale eventualità dovesse accadere sarebbe essa stessa una degenerazione. Per questa ragione, almeno, sarebbe il caso di non lasciare sola la Corte (come di fatto è) nella sua opera di «riconformazione incessante, e secondo occasione, del modello di giustizia costituzionale»[374], che di fatto è una "riconformazione" della sua posizione nell'ordinamento (e, quindi, nella forma di governo)[375], figlia dell'«autopercezione»[376] che il giudice delle leggi ha del proprio ruolo nel ricercare o

---

[366] A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi*, cit., § 1; ID., *Pilato alla Consulta*, cit., 570.

[367] Tra i tanti, cfr. U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'*, cit., § 5; C. SALAZAR, *«Morire sì, non essere aggrediti dalla morte»*, cit., 568. Di diverso avviso, in merito all'ord. n. 207, sembra, da ultimo, P. CARNEVALE, *Incappare in…* Cappato, cit., 365.

[368] Cfr. A. RUGGERI, *La Corte costituzionale e la gestione sempre più "sregolata" dei suoi processi*, cit., § 1, che osserva che «la "giurisdizionalità" fa, infatti, tutt'uno con la motivazione». In materia, per tutti, v. A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1991; A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1996.

[369] S. PAJNO, *La Corte "mediatica"*, cit., 154.

[370] A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta*, cit., 570.

[371] Cfr. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione*, cit., 284 s.

[372] Cfr. G. ZAGREBESLKY, *Principî e voti*, cit., 121.

[373] Cfr. G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 65.

[374] Cfr. A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi*, cit., § 1.

[375] Sul ruolo della Corte in riferimento alla forma di governo, v. A. MORRONE, *Corte costituzionale*, cit., 192 ss.

[376] Cfr. E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome*, cit., 9. Non v'è dubbio, peraltro, che le «esternazioni» della Corte, sotto il profilo delle modalità e dei contenuti, siano espressione

ISSN 1971-9892

consolidare la propria centralità nel nostro sistema[377]; quest'ultima, però, è strettamente collegata alla credibilità della Consulta che, com'è stato appena detto, "passa" dalla "giurisdizionalità" della Corte[378], che a sua volta – come accennato – ha a che fare con il rispetto dei canoni processuali[379]. Da quanto ora detto, in definitiva, dipende anche la tenuta dell'intera Carta costituzionale[380].

Come ciò possa avvenire è quanto gli studiosi sono chiamati (a continuare) ad immaginare ed a proporre, nella speranza di trovare ascolto

dell'«autocomprensione» che la Consulta ha di sé e del proprio «ruolo» [in tal senso, v. A.I. ARENA, *Corte costituzionale e sfera pubblica: brevissime notazioni per uno studio delle* esternazioni *della Corte costituzionale e dei suoi componenti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2023, 69, dal quale i riferimenti testuali sono tratti].

[377] Cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio*, cit., IV; A. RUGGERI, *La Corte costituzionale e il processo incidentale*, cit., 330.

[378] Cfr. G. D'AMICO, *La Consulta e la giurisdizionalizzazione*, cit., 65.

[379] Cfr. A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 22.

[380] Cfr. A. RUGGERI, *Il doppio volto*, cit., 29.

ISSN 1971-9892